

AEQUITAS MAGAZINE

Rivista di Cultura e Diritto
"Jus est ars boni et aequi"

www.aequitasmagazine.it
ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

Volume n. 11/2025

Copyright © Author(s)



AEQUITAS MAGAZINE

INDICE

Feudalità e demanialità nella Sicilia del '700: la contesa giudiziaria della Universitas di Sortino (Giuseppe Pisa).....	2
Gli AI tools e i sistemi processuali di Common Law: garanzie dei diritti delle parti ed efficienza del case law system alla luce del progressivismo di uno Stato sociale (Francesco Fumarola).....	11
La responsabilità degli Enti Pubblici Economici nei rapporti precontrattuali e contrattuali: profili critici tra culpa in contrahendo inadempimento (Eugenio Catania, Flavia Cascino).....	19
The Analysis of Legal Capacity in Iranian Family and Probate Law (Zahra Dousti, Naser Masoudi).....	26
Uso illecito di fotografie digitali. Casi identici, decisioni difformi (Paola Calvano).....	33

AEQUITAS MAGAZINE

Rivista di Cultura e Diritto
"Jus est ars boni et aequi"

www.aequitasmagazine.it
ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

Feudalità e demanialità nella Sicilia del '700: la contesa giudiziaria della Universitas di Sortino

di Giuseppe Pisa © 08-11-2025



ABSTRACT: Scopo di questo lavoro è analizzare e valutare l'impatto giuridico-storico del contenzioso sorto, nel 1739, tra la Universitas di Sortino e il barone Pietro Gaetani. Giudice, chiamato a dirimere tale contenzioso, fu il Tribunale del Real Patrimonio di Palermo. I ricorrenti rappresentati dall' Avv. Mariano Celona chiedevano che fosse dichiarata la demanialità e quindi l'affrancamento dal dominio feudale della città. Tale caso e il suo esito, favorevole al Gaetani, dimostrò l'opposizione alla riforma del sistema socio-giuridico del tempo ed evidenziò le tensioni stratificate, che culmineranno nel 1812 con la costituzione e la abolizione della feudalità nel regno di Sicilia.

ABSTRACT: The aim of this paper is to analyze the legal-historical significance of the dispute that arose in 1739 between the Universitas of Sortino and baron Pietro Gaetani, pending before the Royal Property Court of Palermo. The appellants, represented by advocate Mariano Celona, asked for the city to be declared crown jurisdiction and freed from feudal rule. This case and its outcome, in favor of Gaetani, demonstrate the opposition to the reform of the socio-legal system of the time and highlights the layered tensions that would culminate in 1812 with the constitution and abolition of feudalism in the kingdom of the Sicilia.

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Della questione giuridica e del procedimento dinanzi al Tribunale del Real Patrimonio di Palermo - 3. Conclusioni.

1. Introduzione

La controversia trasse origine dalla istanza presentata nel 1739 dal giurista Mariano Celona^[1], in rappresentanza dell'Universitas^[2] di Sortino, presso il Tribunale del Real Patrimonio^[3] di Palermo. Erano anni particolari per l'isola, in quanto da poco tempo era transitata sotto il dominio dei Borbone. Tale istanza poneva in discussione un sistema feudale radicato nel territorio e nella società.

La genesi e motivazione di tale petizione affonda nella durezza applicativa delle prerogative baronali e feudali. Esse si concretizzavano nella amministrazione della giustizia penale e civile, nella imposizione di tributi e decime, nella tassazione dei basilari mezzi di sostentamento nonché su un capillare controllo dei territori. In tale logica la popolazione e quindi il comune presentarono istanza, sostenendo come le prerogative baronali in diritto, appunto, del barone Gaetani^[4] fossero frutto di una concessione reale e dunque revocabili a seguito di pagamento di riscatto.

Il marchese ritenne e valutò tale atto come una sfida lanciata a tutto il sistema feudale vigente. Ritenne, in comunione con la nobiltà, come tale mossa fosse l'avvisaglia di un tentativo, ben più grande, di stravolgimento del sistema feudale e dell'ordine sociale. Incaricò della sua difesa il giurista Carlo Di Napoli^[5], che impostò e strutturò la linea difensiva sull'assunto che i diritti baronali fossero da considerarsi cooriginari rispetto ai diritti della corona in quanto sorti contemporaneamente. Nell'anno 1740 il Tribunale si pronunciò in merito al giudizio con una sentenza favorevole alla posizione del Gaetani e quindi accogliendo – quantomeno in astratto- la linea dell'Avv. Di Napoli.

Tale sentenza ebbe il delicato compito di difendere e preservare di fatto, fino al 1812, data dell'abolizione della feudalità nei territori del regno, il mantenimento dello *status quo* sociale. La costituzione del 1812 rappresentò un importante passo modernizzatore. Nello specifico con tale atto si cercò di operare un maggiore controllo della corona sui territori e di favorire un mercato maggiormente liberale.

Nello specifico nel saggio *“Il regime feudale e la sua abolizione – Studi per l'Avvocato Nicola Teti”* si ricostruiscono per mezzo di appendice denominata *“Appendice Terza - Leggi, Decreti, Ministeriali, Rescritti Ed Istruzioni Emanati in Occasione Dell' Abolizione Della Feudalità Di Sicilia”* le principali disposizioni all' indomani della approvazione del testo costituzionale e della formale fine della feudalità nel territorio del regno di Sicilia.

Si riporta:

“Disposizioni Parlamentarie dell'anno 1812 sui diritti, e pesi feudali.

Capitolo I. — 1. Abolita la feudalità, come fu diffinito nelle basi della Costituzione nell'articolo XI, 1, 2, 3, da S. M. sanzionato con Real diploma dei 25 marzo 1813, gli abitanti di qualunque Comune saranno considerati di ugual diritto, e condizioni, e tutte le popolazioni del Regno saranno governate colla stessa legge comune del Regno.

2. Cesseranno tutte le giurisdizioni baronali, e non ostante qualunque privilegio, saranno cessati tutti li meri, e misti imperii senza indennizzazione a possessori.

3. Saranno in correlazione disgravati i baroni di tutti i pesi annessi all'esercizio di giurisdizione della custodia del territorio, e responsabilità dei furti, della conservazione delle carceri, e castellani, delle spese occorrenti per li detenuti, e d'ogni altra gravezza annessa.

4. Cesseranno in conseguenza nei baroni gli uffizii di Maestro Notaro di Corte, di Baiuolo d' Acatapano, ed altri provenienti dalla giurisdizione signorile. Gl' introiti, o gabelle di tali uffizii resteranno a vantaggio dello Stato per le necessarie spese dell'amministrazione di giustizia: quante volte però le Maestrie non sieno dipendenti da mero diritto signorile, ma per causa onerosa, in tal caso si dovrà compensare il capitale.

5. Non vi saranno più gli attributi feudali di servizio militare, di investitura, di relevio, di devoluzione a favore del Fisco, di decima, e tari feudale, di diritti di grazia, e di mezz'annata, e di altri di qualunque denominazione inerente ai feudi.

6. Cessando la natura, e forma dei feudi, tutte le proprietà, diritti, e pertinenze in avanti feudali, rimaner debbono, giusta le rispettive concessioni, in proprietà allodiali presso ciascun possessore.

7. Conserverà ognuno i titoli, ed onori, che sinora sono stati annessi agli in avanti feudi, e dei quali ha goduto, trasferibile questi ai suoi successori. [...]"[6]

In tale enunciato si evince come il 1812 per la Sicilia segnò, e non soltanto a livello formale, un cambio di rotta ma anche un concreto cambio di percorso storico. È evidente come, per la prima volta dopo secoli, la corona ritornò ad amministrare realmente, e non solo nominalmente, i territori disponendo una parità tra i regnicoli. Nel tentativo di garantire comunque la tenuta del sistema socio-economico si dispose che i feudatari perdessero i diritti di *mero e mixto impero* ma mantenessero la proprietà agricola e i vantaggi ad essa connessa. Tale riforma non comportò però la tanto attesa e sperata rivoluzione Copernicana, ma piuttosto un lieve stravolgimento dell'assetto socio-amministrativo dei territori.

2. Della questione giuridica e del procedimento dinanzi al Tribunale del Real Patrimonio di Palermo

Occorre ora esplorare lo svolgimento giuridico del procedimento. Esso rappresentò un acceso terreno di dibattito tra le due parti coinvolte e comportò una rilevante statuizione da parte del tribunale adito. Tale sentenza dell'organo giudiziario adito ebbe riflessi sull'intera isola per anni, quanto meno fino alla abolizione della feudalità con la costituzione del 1812. Premesso che i privilegi e le prerogative feudali non erano certamente ben accettati e tollerati dalla popolazione, la manifesta insofferenza era in gran parte dovuta oltre che alle nascenti idee illuministe, anche ai casi di sconfinamento rispetto ai diritti riconosciuti ai signori feudali.

Ben rappresenta questa realtà l'autore *Diego Orlando*. Egli nel suo saggio del 1847, descrive il sistema di potere e gestione feudale pre riforma del 1812.

Nello specifico si cita un estratto che plasticamente disegna le posizioni dei riformatori e l'animo delle riforme in merito al baronaggio.

L'Autore traccia la forma ed il sentimento di riforma enunciando che:

“[...] Quando il Parlamento del 1812 pronunziò la solenne abolizione della feudalità bisognò dichiarare espressamente lo scioglimento di questi supposti dritti ossia abusi dei baroni, che riguardo come tutt'allora sussistenti ed in permanenza. Le espressioni usate del Parlamento furono le seguenti: «Le angarie e perangarie introdotte soltanto dalla prerogativa signorile restano abolite senza indennizzazione. [...]».^[7]

Analizzata nelle sue varie componenti ed espressioni, la allora vigente concezione del baronaggio, occorre ora entrare nel vivo della contesa. In tale ottica si ricorda come, con istanza introduttoria al Tribunale del Real Patrimonio di Palermo proposta dall' Universitas di Sortino, si proponesse l'affrancamento del territorio dal dominio feudale del Gaetani a fronte di un riscatto alla corona. Tale richiesta avanzata dall' Avv. Celona, in nome e per conto della città di Sortino, risultava basata e supportata dall' assunto che il feudo e le relative prerogative rappresentassero una concessione da parte del potere reale e come tali revocabili da quest'ultimo. Il Celona sostenne, altresì, come il comune e i regnicoli avessero capacità, in analogia con quanto compiuto dagli abitanti dei territori sotto controllo demaniale, di potersi interfacciare con il potere regio e autoregolarsi nei pagamenti e negli obblighi.

Tale impianto e costruito giuridico trovava la sua ragion d'essere sul presupposto, implicito, che i regnicoli, fossero titolari di un diritto intrinseco che consentisse loro di affrancarsi e recidere il legame con il nobile locale titolare dietro pagamento di riscatto. Visione non sconosciuta alla storiografia giuridica dell'epoca. Essa postulava come i diritti feudali, *ab origine*, fossero stati concessi per mezzo di una investitura formale ad opera del regnante e cristallizzati successivamente con una serie di giuramenti e obblighi reciproci. Secondo tale modello interpretativo e ricostruttivo, avrebbe legittimo riconoscimento il diritto di revoca del sovrano.

Occorre, però, sottolineare come la tesi sostenuta del Celona ignori una consistente parte della dinamica feudale nel territorio italiano, ovvero l'ereditarietà del feudo, istituzionalizzata dalle consuetudini medievali primitive e successive.

In tale percorso di prassi il feudo e i relativi diritti, anche se concessi inizialmente per regalia del sovrano, con lo stratificarsi nei secoli assunsero natura di patrimonio disponibile dal feudatario. È deducibile come il feudo con le relative pertinenze, essendo sottoposto alla disponibilità del signore in termini di successione, fosse avulso, se non per situazioni specifiche, dalla disponibilità del sovrano. Criterio fondamentale era certamente che il feudatario-nobile adempisse i suoi obblighi verso la corona.

Assunto tale fondamento, si evince come il diritto di un territorio a potersi svincolare dall' agire del nobile locale rappresentasse, in tale contesto socio-politico, un rischio concreto per la tenuta dello stesso ordine socio-giuridico dell'isola. Carlo III di Borbone con una sorta di Prammatica^[8] del 1736 avente ad oggetto la feudalità, dispose una normativa, innovativa e al contempo accentratrice per l'epoca.

Si riconosceva, infatti in astratto, la titolarità per le città sotto controllo feudale di poter riscattare la propria condizione a seguito di pagamento di una tassa. Tale normativa se pur innovativa risultò spesso inapplicata a causa della forte opposizione della nobiltà locale. Nobiltà che aveva ben chiaro come tutto ciò, se davvero realizzato, avrebbe significato una minaccia all'ordine precostituito. Si susseguirono nel XVII e XVIII secolo diversi tentativi di affrancamento nelle terre di Sicilia. Tra questi bisogna annoverare, registrando esito infausto, quello promosso dalla *Universitas* di Paternò nel 1753 su impulso di Michelangelo Moncada.^[9]

Fu proposto di ricomprare il *mero et mixto imperio* trasformando la città in competenza demaniale e quindi sotto diretto controllo della corona. A differenza di Sortino si pensò, di non pagare direttamente una somma a titolo di riscatto ma, di cedere al principe le rendite spettanti alla città. Occorre, in verità,

rimarcare come non fosse la prima volta che la città di Paternò tentasse tale affrancamento, avendo già provato nei primi anni del XVIII secolo, sempre con esito negativo. Tale istanza non ebbe seguito vista la indifferenza della corona.

Risulta ben spiegato il tentativo nel saggio della Prof.ssa *Cancila* ove si afferma:

“Anche a Paternò, città compresa tra quelle dichiarate demaniali e inalienabili dal Parlamento di Siracusa del 1398, il principe, dovette subire negli stessi anni l’azione legale intentata contro di lui dalla piccola nobiltà di provincia fortemente legata alla nobiltà civica di città demaniali vicine [...] per riscattare il mero e misto imperio [...]”.[\[10\]](#)

Al pari di quanto avvenuto per la tesi sostenuta della *Universitas* Sortinese ad opera dell’Avv. Mariano Celona, è d’uopo ora scandagliare l’operato e la tesi, risultata vincente, del principe Gaetani e patrocinata dall’Avv. Di Napoli. Il Di Napoli impostò la strategia difensiva non su una diretta controversia rispetto a quanto sostenuto dal Celona ma, sostenendo un diritto ancestrale e svincolato dalla volontà del sovrano, rispetto alle prerogative feudali. Il ragionamento derivante ricostruì come le concessioni e le relative prerogative, fossero frutto della conquista e unificazione nel 1130 condotta dai baroni con la guida del Gran Conte di Sicilia Ruggero II[\[11\]](#). In tale contesto il Di Napoli, consequenzialmente, propugnò come all’indomani della conquista normanna dell’isola non vi fosse stata una concessione o investitura nei rispettivi territori ma, una sorta di spartizione tra pari dei territori occupati.

Il Conte Ruggero avrebbe così avuto il ruolo di guidare i suoi condottieri, ormai trasformati in signori feudali che amministravano e possedevano i territori non per concessione ma per diritto cooriginario. Tale ricostruzione storica realmente riscriverebbe in parte la concezione dello stesso sistema feudale, sottraendo al sovrano la sua naturale funzione di *primus* etrasformandolo in un *primus inter pares*.[\[12\]](#)

Tale tesi è supportata, in una nota, da *Luigi Ingaliso* nel suo saggio ove afferma che:

“[...] l’Università di Sortino chiedeva al Tribunale del Real Patrimonio di poter assumere lo status giuridico di città demaniale dopo aver pagato ai Gaetani l’equivalente del prezzo d’acquisto del feudo. La difesa dei Gaetani, affidata al celebre avvocato Carlo Di Napoli, determinò la sconfitta delle ragioni dell’Università di Sortino e stabilì che il feudalesimo in Sicilia si fondava sulla posizione di parità tra Ruggero il normanno e i suoi comites. Dunque, i nobili del regno, pur riconoscendo l’autorità del re, mantenevano inalterato il loro diritto di inalienabilità del bene ottenuto dai loro predecessori al momento della conquista della Sicilia”.[\[13\]](#)

Secondo tale corrente di pensiero i diritti dei feudatari erano da considerare al pari come origine dei diritti del sovrano. Essi sarebbero stati in parte slegati e non sottoposti alla *voluntas* del sovrano stesso, sfuggendo, quindi, alla sua regolamentazione riformatrice. Deriverebbe in siffatta ricostruzione come il sovrano mancasse *ex tunc*[\[14\]](#) del potere di disciplinare gli anzidetti diritti. Il Di Napoli, con strategia, rappresentò alla Corte adita come una sentenza avversa a quanto da lui sostenuto avrebbe rappresentato lo scardinamento del sistema socio-politico e giuridico vigente in quel periodo, e certamente avrebbe comportato come conseguenza un proliferare di tali richieste.

In tale ottica risulta utile citare la ricostruzione attuata dalla Prof.ssa *Cancila* nel suo saggio *“Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna”*.

Ella afferma come:

“[...] seguito alla richiesta di riduzione al demanio dell’università di Sortino proprio nel febbraio del 1740, – in un clima che le già citate consulte della Gran Corte e della Deputazione dovevano ulteriormente surriscaldare –, che nel novembre del 1740 si risolveva, stavolta con la complicità del Corsini, a favore del baronaggio, che vedeva riconosciute dal Tribunale del Real Patrimonio le proprie ragioni. La difesa

del principe del Cassaro, ai danni del quale Sortino chiedeva il riscatto al demanio, fu assunta dal brillante avvocato di Troina Carlo Di Napoli, che riuscì a ottenere una clamorosa vittoria sul piano patrimoniale con conseguenze politiche di enorme portata. La pubblicazione della memoria difensiva col titolo di Concordia tra' diritti demaniali e baronali, voluta dai baroni qualche anno più tardi nel 1744, diventò il manuale privilegiato della giurisprudenza sicilianista, una esposizione magistrale del diritto pubblico siciliano. Tanto più che il Tribunale del Real Patrimonio ne aveva, di fatto, ratificato le conclusioni. Essa segnava un punto fermo nell'affermazione della giurisdizione baronale non come potere delegato del sovrano, ma come un diritto originario e fondamentale. Un contesto istituzionale, dunque, quello siciliano in cui monarchia e baronaggio nascono contestualmente e in modo «consustanziale» all'epoca della conquista normanna, quando si istaurò «l'originario rapporto sinallagmatico fra Ruggero e i suoi milites», di cui il Parlamento divenne l'originario depositario [...]».^[15]

Il riconoscimento, in sede giudiziaria da parte del Tribunale del Real Patrimonio, della tesi e delle conseguenti deduzioni sostenute della difesa approntata dal Di Napoli comportò una cristallizzazione e una tutela rafforzata dei diritti e dei vantaggi dei feudatari. Nei territori dell'isola si realizzò, così, un *unicum* affermandosi parzialmente una dottrina enunciante la cooriginarietà delle prerogative feudali e reali. Tale decisione, ebbe una rilevante importanza nell'economia giuridica del regno. Nello specifico riconobbe una sorta di cooriginarietà e parità di *genus* e *status* tra i diritti del sovrano e quelli dei signori feudali, in quanto originati nel medesimo momento tra pari e sodali in armi.

3. Conclusioni

In conclusione, è opportuno sintetizzare come la presente controversia abbia rappresentato un importante contributo per la storiografia al fine di meglio comprendere i rapporti sottostanti la condizione e lo *status* di città feudale o demaniale. In siffatto caso si analizza dal punto di vista storico giuridico come l'*Universitas* di Sortino abbia tentato, avvalendosi della legge disponibile, di scardinare un sistema vigente da più di cinquecento anni, il quale, trovava origine nelle prime concessioni feudali verso i sodali di battaglia del Gran Conte Ruggero II. Il Celona impostò la propria strategia fondandola su quanto prescritto da Carlo III di Borbone nella sua politica riformista, ed in merito all'affrancamento dalla feudalità. Egli dottamente sostenne, alla luce di tali disposizioni, come il diritto del feudatario fosse soggetto a revoca a seguito di pagamento di un riscatto.

Tale tesi era altresì suffragata e sostenuta dall'assunto che l'affrancamento non era volto a sfuggire a qualsiasi potere o giurisdizione ma trattavasi di un passaggio alla giurisdizione demaniale e quindi alla corona, potere in teoria sovraordinato.

Tale regolamentazione trovava legittimazione nelle disposizioni del 1736. Essa venne emanata in un periodo, estremamente particolare del contesto politico per i regni, re Carlo III, infatti, si era insediato da poco in terra del sud. In tale frangente si fece ancora più insistente la pressione della nobiltà locale che ben comprese come tale istanza giuridica, oltre al già mal digerito programma riformista, rischiava di ledere, ben oltre, il singolo feudo.

La difesa del principe del Cassaro, a differenza, fu più sottile e impostata a dimostrare una sorta di incompetenza o incapacità del sovrano e quindi del tribunale adito a interferire sui diritti di origine feudale. Egli, infatti, elaborò e sviluppò una tesi difensiva estremamente innovativa che postulava come le prerogative feudali, e quindi i territori, non erano diritti concessi successivamente o subordinati al sovrano ma realmente erano diritti cooriginari a quelli reali in quanto concessi tra pari e da sodali in armi nel XII secolo. Il Di Napoli fortificò la difesa su un mantenimento dello *status quo* e sulla necessità di prevenire uno scardinamento dell'ordine vigente.

Tali valutazioni sicuramente ebbero un forte impatto rispetto ai membri del tribunale adito, essi pur non essendo, direttamente, esponenti delle famiglie della alta aristocrazia erano organici e parte del sistema

di gestione dell'isola. In ottica critica, è giusto dire come il Tribunale del Real Patrimonio negando a Sortino l'affrancamento dalla sua condizione abbia implicitamente ritenuto non applicabili le prescrizioni della politica riformatrice di Carlo III.

In tale condotta si potrebbe ravvisare, a livello speculativo, come la sentenza del Real Tribunale del Patrimonio rappresentasse un *voluntas* insita nella società giuridica della Sicilia dell'epoca di preservare l'ordine preconstituito e reprimere il dissenso. Dimostra inoltre come i germi delle rivendicazioni che condurranno nel 1812 alla promulgazione della costituzione ed alla abolizione della feudalità non rappresentarono un fatto immediato dettato dagli avvenimenti dell'epoca. Essi, infatti, furono frutto di un percorso graduale di affermazione delle comunità locali e dei regnicoli, culminato con le istanze riformatrici poi disciplinate nel testo fondamentale del regno.

[1] Mariano Celona, giurista, avvocato e rappresentante del territorio di Sortino nel procedimento davanti il Tribunale del Real Patrimonio, fu fine giurista che sfidò il sistema socio-politico della Sicilia del 1700. Sconfitto in giudizio dal collega Carlo Di Napoli – patrocinatore del barone Gaetani- con la sentenza del 1740, subì l'esilio dai territori di Sortino- come rappresaglia da parte del Gaetani – rifugiandosi a Carlentini. Promosse giudizio verso il barone presso il Tribunale di Palermo, accusandolo di uno scorretto esercizio dei suoi poteri rispetto al suo esilio, ma fu ritenuto che tale azione rientrasse tra le prerogative feudali concesse al principe.

[2] L'*Universitas* in epoca medievale e in Sicilia fino alle più innovative riforme del XIX secolo rappresentava una comunità locale strutturata come ente e quindi con suoi organi amministrativi.

[3] Il Tribunale del Real Patrimonio nel regno di Sicilia rappresentò una istituzione giudiziaria con competenze amministrative. Esso svolgeva una funzione di tutela dei beni e delle entrate della corona, ed aveva competenza sulla gestione e organizzazione dei beni reali, coordinava e decideva delle imposte nei territori reali e feudali, dirimeva diatribe feudali o fiscali e decideva in merito alla cessione dei feudi e dei relativi diritti. Con la politica riformatrice e accentratrice di Carlo III si ampliò la sua competenza, soprattutto in merito alle controversie feudali. La sua struttura era estremamente verticistica, esso infatti rispondeva direttamente alla corona anche se nel territorio di Sicilia per via delle sue peculiarità era subordinato al Viceré in carica. Composto da dotti giuristi, frequentemente espressione di rami cadetti della nobiltà dell'isola ed esperti nelle varie branche del diritto, era il naturale destinatario delle petizioni verso la corona, come nel caso in oggetto. Risulta abolito soltanto nel 1813 dopo le riforme che mutarono l'assetto giuridico- sociale e politico del regno e sostituito dal Tribunale dell'Erario e della Corona.

[4] Pietro Gaetani (*originariamente probabilmente il cognome era Caetani*) fu un nobile siciliano – principe del Cassaro e marchese di Sortino (*originariamente il titolo Barone di Sortino fu poi elevato a Marchese di Sortino nel 1602*) – che nel 1739 fu coinvolto nella controversia dinanzi al Real Tribunale del Patrimonio per l'affrancamento della città di Sortino dalle sue prerogative feudali. Nella storiografia egli viene rappresentato come lo stereotipo della nobiltà siciliana legata al passato e insensibile alla evoluzione dei tempi – anche se in testamento dispose diverse somme per opere di beneficenza. Difeso dall' Avv. Di Napoli uscì vittorioso dal procedimento soffocando qualsiasi istanza popolare riformista. Occorre sottolineare come, dalla documentazione presente in archivio di stato, si evidenzia come il territorio di Sortino fosse terreno di innumerevoli controversie tra il principe ed i singoli cittadini, notabili o

ulteriori nobili confinanti.

[5] Carlo di Napoli nacque nella provincia di Enna nel 1700 e morì a Palermo nel 1758, fine avvocato e giurista esercitò la libera professione ma fu anche membro delle più alte e prestigiose magistrature giudicanti del regno. Egli elaborò, durante il contenzioso per l'affrancamento della città di Sortino, la teoria della cooriginarietà dei diritti feudali spettanti ai nobili siciliani. Realizzò il manifesto della nobiltà siciliana ovvero l'opera "*Concordia tra i diritti baronali e demaniali*". Egli, infatti, pur non essendo direttamente appartenente alla nobiltà se ne sentiva parte e si innalzò a paladino della stessa.

[6] TETI N., *Il regime feudale e la sua abolizione – Studi per l'Avvocato Nicola Teti*, Ricc. Marghieri di Gius, Seconda Edizione, Napoli, 1890, p. 499.

[7] ORLANDO D., *Il feudalesimo in Sicilia – Storia del Diritto Pubblico*, Tipografia di Francesco Lao, Palermo, 1847, p. 173.

[8] La serie di riforme emanate, dette anche *Prammatica*, da Carlo III di Borbone nel 1736 (*regnante tra il 1734 e il 1759*). Esse si proponevano di riformare l'impianto del regno ancora troppo ancorato al diritto feudale e sottoposto al gioco della nobiltà. Tale atto includeva la riforma dell'amministrazione del regno e della giustizia. L'impatto sperato era altro ma nel concreto ebbero poco effetto. Le norme emanate prevedevano un maggiore controllo reale sui diritti feudali, la tassazione e permettevano, in astratto, l'affrancamento delle città feudali pagando un corrispettivo e divenendo soggette al demanio reale. In concreto tale disposizione rinsaldò in parte il potere della corona sui luoghi ma al contempo, con la sentenza del Real Tribunale del Patrimonio del 1740, risultò ridimensionata e in parte disconosciuta, e con un impatto limitato, a causa della opposizione velata della nobiltà siciliana e della pesante assenza della corona dai territori di oltre stretto.

[9] Notabile in città di Paternò che nel XVIII secolo propose l'affrancamento della città per renderla demaniale e non più feudale.

[10] CANCELILA R., *Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna*, Quaderni- Mediterranea-ricerche storiche (ISSN 1828-1818), 24, Palermo, 2013, p. 226.

[11] Ruggero II di Sicilia (1095 – 1154), anche appellato come Gran Conte di Sicilia, divenne primo sovrano del regno di Sicilia nel 1130, a seguito della unificazione. Ebbe un ruolo fondamentale nella storia del Sud Italia. Appartenente alla dinastia degli Altavilla, strinse una alleanza con i baroni dell'isola, al fine di stabilizzare i territori e unificare il regno. Risiedette a Palermo e operò come mecenate e pacificatore.

[12] Tale locuzione latina indica un soggetto, che nonostante sia insignito di un ruolo di comando o gestione è considerato formalmente al pari degli altri.

[13] INGALISANO L., *Moribus bonis et scientia - Fede e scienza nella biblioteca dei Cappuccini di Sortino*, Mediaeval Sophia - Studi E Ricerche Sui Saperi Medievali - semestrale dell'Officina di Studi Medievali (ISSN 1970-1950), Ed. 11, gennaio-giugno 2012, p. 154, Nota 1.

[14] È una espressione latina che vuol indicare una mancanza di validità retroattiva, nello specifico come se l'atto non sia mai esistito.

[15] CANCELILA R., *Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna*, Quaderni – Mediterranea -ricerche storiche (ISSN 1828-1818), 24, Palermo, 2013, p 135.

Bibliografia essenziale

CANCILA R., *Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna*, Quaderni- Mediterranea-ricerche storiche (ISSN 1828-1818), 24, Palermo, 2013.

INGALISANO L., *Moribus bonis et scientia - Fede e scienza nella biblioteca dei Cappuccini di Sortino*, Mediaeval Sophia - Studi E Ricerche Sui Saperi Medievali - semestrale dell'Officina di Studi Medievali (ISSN 1970-1950), Ed. 11, gennaio-giugno 2012.

ORLANDO D., *Il feudalesimo in Sicilia – Storia del Diritto Pubblico*, Tipografia di Francesco Lao, Palermo, 1847.

TETI N., *Il regime feudale e la sua abolizione – Studi per l'Avvocato Nicola Teti*, Ricc. Marghieri di Gius, Seconda Edizione, Napoli, 1890.

*** This work is peer-reviewed ***

Copyright © Author(s)

Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

Persistent Identifier (PID) ARK: [ark:/56778/8249](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:it:aequitas-1-56778/8249)

AEQUITAS MAGAZINE

www.aequitasmagazine.it

Rivista mensile open access peer-reviewed

Indicizzata in DOAJ e ROAD

ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

Codice CINECA E277033

Edita da Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)
Associazione culturale di Ricerca e Studi giuridici

AEQUITAS MAGAZINE

Rivista di Cultura e Diritto
"Jus est ars boni et aequi"

www.aequitasmagazine.it
ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

Gli AI tools e i sistemi processuali di Common Law: garanzie dei diritti delle parti ed efficienza del case law system alla luce del progressivismo di uno Stato sociale

di Francesco Fumarola © 08-11-2025



ABSTRACT: La virata degli studi giuridici verso le incidenze dell'Intelligenza Artificiale pone gli accenti soprattutto sulle modificazioni del sistema processuale che ogni ordinamento dovrà attraversare. Il mutamento dello studium juris, ancor prima dello iudicere, inoltre, sottende un cambiamento globale delle professioni legali. La tradizionale figura delle Corti nei Paesi di Common law, cristallizzata nello stare decisis e nella tipica discrezionalità del Giudice, rappresenta teatro di confronto tra l'introduzione degli AI tools e la somministrazione del diritto. Un accesso più immediato alle fonti da parte sia del

cittadino che del giurista potrebbe generare un pericoloso affidamento nell'individuazione del binding precedent da parte dell'AI, presentando un possibile deterioramento della qualità della giustizia. Le insidie di un utilizzo incondizionato sono celate dietro ad un'immobilizzazione del progressivismo e del riconoscimento dei "nuovi" diritti, da sempre garantiti dal lavoro creativo dei commonlawyers. Nonostante la possibile conflittualità, lo strumento potrebbe però comunque costituire una pregevole risorsa per la celerità della definizione del giudizio e per lo studio di atti e provvedimenti, razionalizzando in breve tempo farraginosi meccanismi di selezione soprattutto del precedente giurisprudenziale. In tal senso, un prezioso contributo può essere offerto dall'evoluzione del sistema di Common law, sempre più incline alla precisazione dei contenuti di legge con statutes e norme, in un'ottica di delimitazione degli sconfinamenti dell'utilizzo degli strumenti, in particolare di una diffusione incontrollata dei dati del cittadino.

SOMMARIO: 1. I Sistemi Esperti nel Common law: le garanzie della Corte e del fair trial - 2. La ragionevolezza dell'adeguamento alla tradizionale discrezionalità del decisore - 3. L'atipico processo di regulation: la norma come garante della compatibilità - 4. Lo studium juris alla luce del due process.

1. I Sistemi Esperti nel Common law: le garanzie della Corte e del fair trial

L'assunto secondo cui l'intelligenza umana è quanto di più progredito e insuperabile nei campi scientifici ha dominato almeno fino alla metà del XIX secolo. L'avvento nel campo del diritto e nelle aule di Tribunali delle nuove tecnologie e, più recentemente, dell'Intelligenza Artificiale ha comportato una rivoluzione del ragionamento giuridico. Si tratta indubbiamente di un arduo processo di inserimento nelle dinamiche processuali e costituzionali, onde origina una complessa pretesa di compatibilità tra l'esperienza giuridica umana dell'avvocato e della Corte e l'oggettivizzazione digitale delle conoscenze^[1]. La rappresentazione di una conoscenza giuridica, attraverso questi strumenti, è delineata artificialmente attraverso quelli che vengono denominati Sistemi Esperti. Essi si muovono entro un dominio limitato di indagine, garantendo una proposta di risultati con dovizia di particolari ed elementi, eseguendo prestazioni simili a quelle di un esperto nel settore. Sicché, l'utilizzo dei predetti Sistemi pone in luce, da un lato, la celerità e la riproducibilità di un ragionamento deduttivo legale, dall'altro, i limiti di un meccanismo che utilizza espressioni semantico-sintattiche che difficilmente ricalcano il linguaggio giuridico, obliterando, su tutti, il senso giuridico comune.^[2]

Gli automatismi dell'AI seguono vari schemi di risoluzione del caso pratico, in relazione alla diversa tangenza con i due sistemi giuridici occidentali di riferimento. Nei sistemi di *civil law*, ricercano il fatto nelle norme, tramite un'operazione sussuntiva, applicando eventualmente i principali concetti di diritto. Tuttavia, il progetto più ambizioso risiede nell'edificanda affidabilità dei nuovi strumenti in relazione agli ordinamenti di *Common law*: a causa della necessità di un approccio maggiormente casistico, i *bot*, sulla base degli elementi di fatto del caso in osservazione, riproducono artificialmente il rapporto tra presente e passato, tenendo in considerazione la successione cronologica degli eventi e la coincidenza fra i vari precedenti delle Corti. Il *binding precedent* è individuato utilizzando due algoritmi di ragionamento: il *reasoning by example* e il *cased-based reasoning*.^[3]

Nell'ottica della vincolatività dei precedenti nelle decisioni del Giudice nel diritto anglosassone, una presenza costante nelle *courtrooms* delle AI potrebbe rappresentare problematiche in ragione dei *ccdd. input problems*, ossia errori di rappresentazione della *res controversa* al Sistema, responsabili di una scorretta correlazione con il caso da individuarsi ai fini della decisione stessa. La raffigurazione del caso, dunque, rappresenta indiscutibilmente un peso da posizionare sulla bilancia dello sviluppo delle Corti di

common law, all'interno di ordinamenti che strutturalmente sono inclini all'assolutizzazione della regola nella decisione[4]. Per di più, a causa del progettato potere di persuasione insito nella risposta elaborata per il giurista, il Sistema potrebbe rendersi artefice dell'assimilazione di due casi ontologicamente differenti, trovando in uno la *rule* per la soluzione dell'altro. I risvolti possono essere dei più vari. In ambito penale, ad esempio, l'incondizionato affidamento alla casistica propinata svilupperebbe un pericoloso anticipo della presunzione di colpevolezza, nonché la deflazione della discrezionalità giudiziaria, stendardo del progressismo anglosassone, da cui può – ingiustificabilmente – derivare uno svantaggio a causa di un prestabilito *criminal risk assessment*, obliterando la necessaria considerazione del peculiare contesto socioculturale[5].

Le insidie degli *AI systems* si manifestano nel processo di oggettivizzazione della ricerca del precedente vincolante, da cui in astratto possono originare i ccdd. *algorithmic prejudices* – o *bias*[6] – consistenti in errori di profilazione dei soggetti o di ripetizione asetticamente automatizzata dei precedenti in giurisprudenza, dogmatizzati artificialmente dal Sistema. La conflittualità con le garanzie, soprattutto processuali, dei sistemi di *Common law* si genera proprio dal metodo casistico e dalla vincolatività che lo caratterizza: l'evoluzione della realtà giuridica, l'adattamento ai cambiamenti socio-economici e, in particolare, il progressivo riconoscimento dei diritti tipico di uno Stato sociale devono ora confrontarsi con una pericolosa immobilizzazione dello sviluppo giurisprudenziale, un tempo punto nodale per le conquiste sociali.

Tra le righe dell'art. 6 dello Human Rights Act è possibile constatare un ulteriore argine da dover costruire. Usualmente, i Paesi di *Common Law* garantiscono la possibilità, specie nei processi penali, dell'autodifesa. *The right to defend himself in person* è stato anche riconosciuto diritto di rango costituzionale dalla Corte Suprema USA, nel 1975. L'avvento delle tecnologie in analisi attrae l'opportunità di un più facile e “democratico” accesso alle conoscenze legali, soprattutto per le fasce della popolazione che non possono permettersi una *full representation*[7]. Inevitabilmente, però, tanto esposto comporta un abbassamento della qualità della giustizia, delle sentenze e, conseguentemente, delle guarentigie dei partecipanti ai processi.

2. La ragionevolezza dell'adeguamento alla tradizionale discrezionalità del decisore

Il ruolo dell'interpretazione del Giudice nell'innovazione della *creating judge-made law* costituisce un valore basilare per i sistemi legali in osservazione. La garanzia dei principi etici e morali del Giudice, attraverso il relativo connubio con lo studio dei fenomeni sociali della discrezionalità, tutela la sopravvivenza della democrazia in questi Stati. Di conseguenza, l'insostituibile lavoro interpretativo-creativo delle Corti preserva l'esistenza della *Rule of Law* e del progresso delle libertà individuali, in quanto atualizzabili soltanto all'interno di una comunità di cui lo stesso organo giudicante si sente partecipe[8]. Pertanto, uno sfruttamento intensivo del digitale garantirebbe sì una maggiore celerità dei procedimenti al fine di addivenire ad un'immediata risoluzione della controversia, ma comporterebbe altresì il superamento della funzione giurisprudenziale che da secoli ha assicurato l'identificazione del tessuto sociale nel diritto.

I campi di studio si moltiplicano in relazione alle figure professionali che possono accedere al Sistema, partendo dagli avvocati, sino allo *Staff Attorney* del Giudice, nell'ottica di garantire il più corretto svolgimento del *fair trial*. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle incidenze con il lavoro della giuria, tendenzialmente meno giurisperita, la quale, nella pronuncia di un *verdict* risultato di una procedura artificiale, potrebbe condizionare la *sentence* in un sistema in cui è nota la bifasicità del processo. In altre parole, il lavoro della *jury* nei procedimenti di *Common law* si appalesa come propedeutico alla *sentence* del giudice “togato”, evidenziando la pericolosità del carattere dell'attendibilità riposto nel Sistema Esperto da parte della giuria popolare.

Orbene, l'utilizzo degli *AI tools* da parte delle Corti non può essere esclusivamente stigmatizzato: il *fair*

trial e la *due process rule*, cristallizzati all'interno del XIV° Emendamento della Costituzione degli USA, disvelano una possibile affinità tra l'ufficio decisorio del Giudice e la completezza del panorama informativo necessario ai fini della redazione della sentenza[9]. Ciò che risulta, dunque, non configura un'aprioristica conflittualità, ma identifica l'esigenza di assicurare le AI in una cornice suppletiva non già esclusivamente determinante del provvedimento giudiziario, ma capace di perfezionare la comprensione del fatto e la ricerca del precedente per garantire una corretta decisione. Pertanto, il giudice non è esautorato del suo ufficio *ex ante* e potenzialmente potrebbe rinvenire una risorsa nei suddetti strumenti.

La convivenza potrà essere assicurata soltanto se il *commonlawyer* – in particolare chi deve prendere le decisioni – sarà in grado di conservare i “*building blocks*”[10] della tradizione anglosassone e la garanzia della valutazione di tutti gli elementi circostanziali propria della discrezionalità e della *reasonable care*, proprie di un ragionamento giuridico calibrato sul decisore. L'immenso potenziale delle AI (sintetizzazione atti di causa, schematizzazione della risoluzione, agevolazione nella stesura di atti e provvedimenti ecc.) necessita l'inquadramento in schemi ricorrenti non soltanto di giudizio, ma soprattutto di carattere umano e morale.

Le *AI sources* riescono a pervenire ad un risultato celere e anche affidabile, basandolo tuttavia su un algoritmo impostato su similitudini. Difatti, la riproduzione di un senso giuridico, che tenga conto anche del dovere del giudice di dover motivare la sentenza, di doverla relazionare con il contesto e, soprattutto, con il sostrato sociale rimane la sfida più ardua per assicurarne la costruzione del dialogo tra lo strumento e il diritto. Parte dalle garanzie di un sistema che affida un'ampia capacità valutativa al proprio organo giudicante sono affidate alla ragionevolezza delle statuizioni della Corte, assicurando una *relational non-arbitrariness*[11], in via di definizione per gli strumenti AI.

3. L'atipico processo di *regulation*: la norma come garante della compatibilità

Il processo di *regulation* che sta attraversando in modo più o meno tangibile i Paesi che un tempo affidavano la risoluzione dei contenziosi prettamente al *case law* inevitabilmente travolgerà anche l'ambito delle nuove tecnologie digitali, tra cui la presenza dei *bot* nel diritto. Ne è testimonianza il Canada, in cui storicamente e attualmente è maggiore l'influenza dei sistemi di *civil law*, ove si è già provveduto ad intervenire, seppur in modo embrionale con un disegno di legge[12]. *Ivi*, viene in auge il profilo della tutela della *privacy* e dei dati inseriti ai fini dell'utilizzo dei suddetti *tools*, in un meccanismo di irrobustimento delle conoscenze dell'apparato Intelligenza Artificiale in cui sono evidenti i rischi di una diffusione disorganizzata delle informazioni.

Il Regolamento UE 2024/1689 sull'Intelligenza Artificiale ha offerto un notevole precedente circa la regolamentazione delle AI nei campi soprattutto scientifici, in base ad una categorizzazione basata sui diversi gradi di rischio derivante dalla liberalizzazione di strumenti del tipo. La promulgazione dell'*AI Act* ha preceettato uno schema d'intervento esemplificativo che prescrive trasparenza e tutela degli utenti, nell'ambito della più ampia garanzia dei diritti umani, riproducibile nei contenuti anche nelle leggi di stampo anglosassone[13].

Lo *statute law* potrebbe in maniera non tradizionale perimetrare, in un'ottica cooperativa, lo sconfinamento delle problematiche succitate, adattando, ma anche adottando le potenzialità di uno strumento così vasto e dibattuto.

Negli ultimi decenni, infatti, le *judge-made laws* hanno perso la loro efficienza e – forse – primizia in un processo di convergenza tra la tradizionale posizione avanguardista ereditata dall'*Equity* e la fissazione dei precetti nelle leggi proprie dello *statute law*, tratteggiando una maggior pregnanza del lavoro del giuspositivismo[14]. È proprio nell'utilizzo delle nuove tecnologie da parte delle Corti, paradossalmente un problema tutto umano, che sembra essere fondamentale lo studio delle inclinazioni delle evoluzioni legislative relative in relazione al fenomeno delle AI.

4. Lo *studium juris* alla luce del *due process*

La crescente attenzione globale verso la *due process rule* comporta inevitabilmente che lo *studium juris* si concentri anche e soprattutto sui sensibili cambiamenti che, per mezzo dell'introduzione delle Intelligenze Artificiali, il mondo del diritto fronteggia oggi. Non ne è esente, come ricordato, nemmeno l'intero sistema di diritto anglosassone, in cui il ruolo del giudice consente e impone alla sua autorità di legiferare. È la sua capacità di volgere lo sguardo verso il futuro, riassunta da Justice Holmes con la formula "*the judge do and must legislate*"^[15], che sicuramente, allo stato attuale, manca all'Intelligenza Artificiale. E ciò è testimoniato proprio dalle colluttazioni che possono verificarsi con la regola del giusto processo.

Innanzitutto, nell'ambito del *criminal process*, uno dei baluardi del concetto di *fair trial*, ossia il principio di non colpevolezza – potenzialmente obliterato dalla profilazione dell'imputato adoperata dalla macchina e dall'asettica valutazione del *risk assessment* soggettivo –, potrebbe pericolosamente subire una violazione per mano dell'AI, a causa dell'anticipo delle conclusioni di un processo. Il *decisionmaker* ha la necessità di valutare tutto il panorama di elementi che fondano una decisione, aggiungendo un *quid pluris* agli stessi. L'impostazione dei *bot*, tutt'al contrario, alloca nel passato la totalità delle risposte elaborate, conformandole con la realtà soltanto perché basate su fatti già avvenuti.

Per di più, come già rappresentato, la tutela della privacy e le derivazioni dell'immissione nel circuito digital-processuale e nelle banche dati delle informazioni delle parti dovrebbero sopportare la sfida di un possibile pregiudizio dei soggetti processuali nei successivi giudizi di cui potenzialmente potrebbero partecipare.

Viepiù, alla luce delle peculiarità dei sistemi di *Common law*, la futura opera e del giurista e della dottrina avrà da focalizzarsi sulla conservazione della funzione della giurisprudenza nel progressivismo sociale. L'innovatività dei contenuti delle sentenze che da secoli riflette i mutamenti sociali e rivela il bisogno di una società di essere rappresentata nelle regole che la governano. L'elezione di uno schema di riproduzione costante e non creativo può comportare una (svantaggiosa) fiducia in una particolare frangia della giurisprudenza esistente, in cui è presente la sentenza presa a riferimento. La preferenza del sistema riguardo – poche – sentenze, alla stregua di una ridimensionata procedura di *overruling*, ostacolano la formazione di una coscienza giuridica attuale, che ben si divincola dall'ancoramento al passato e abbraccia il perfezionamento della macchina processuale.

Saranno dunque gli imperativi sociali a definire la traiettoria degli sviluppi in materia, considerando il rapporto di consequenzialità tra fenomeno sociale e decisione in Tribunale e che l'eventuale erosione delle conoscenze e della perizia dei giuristi, a causa dell'agio che la sostituzione tecnologica promette – o minaccia –, inevitabilmente sfavoriranno la crescita delle idee della dottrina, delle presunzioni di legge e delle opinioni del giudice. È in ciò che si scorge la reale esigenza di volgere lo sguardo anche verso la giustizia anglosassone, sottolineando la necessità di approfondire il grado di affidabilità della decisione e della tutela della libertà di ragionamento del Giudice di *Common law*^[16]. In altre parole, occorrerà verificare le stanze di compatibilità nella capacità di motivazione del provvedimento, di corrispondenza con il *binding precedent*, ma soprattutto di efficienza-incidenza nei processi al fine di mantenere costante anche la settorializzazione delle competenze di ciascun decisore, preservando il grado di perizia ed esperienza che rendono imprescindibile la discrezionalità di quest'ultimo.

Un campo d'indagine così ampio impedisce la formazione di una risposta univoca circa gli interrogativi che la rivoluzione digitale ad opera degli *AI tools* ha sollevato. Ma è il lavoro del giurista che da sempre ne ha caratterizzato la sua figura professionale: la capacità di interpretare le norme e di fornire un insostituibile contributo dovranno mantenere viva la fiamma del diritto nella realtà sociale in cui è stata accesa, preservandola da processi di spersonalizzazione e oggettivizzazione dell'interpretazione.

[1] Si veda Sartor G., *Intelligenza artificiale e diritto: un'introduzione*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 106. È abbastanza eloquente la data di pubblicazione dell'elaborato, in quanto testimone di un'analisi dialettica risalente nel tempo tra sistema legale e AI che evidenzia i timori dello snaturamento dell'attività dei giuristi.

[2] Cfr. Contaldo A., *L'intelligenza artificiale per le finalità applicative del diritto. Un excursus applicativo*, in *Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana*, Roma, Vol. CLXXIV, n. 9-10, 2023, pp. 521 – 522.

[3] *Ivi*, pp. 554 – 555. Sul punto anche Durante M., *L'intelligenza artificiale nella prospettiva dell'informazione giuridica*, in Durante M., Pagallo U. (a cura di), *Manuale di informazione giuridica e diritto delle nuove tecnologie*, Utet Giuridica, Torino, 2012, I ed., p. 106. Il ragionamento “basato sull'esempio” e quello “basato sul caso” sono calibrati sulla tradizione legale anglosassone.

[4] Si veda Ryberg J., *Criminal Sentencing and Artificial Intelligence: What is the Input Problem?*, in *Criminal Law and Philosophy*, consultabile su www.link.springer.com.

[5] In Australia, le norme subiscono particolari deroghe, giustificate dalla presenza della popolazione indigena, incompatibili con la spersonalizzazione che potrebbe adoperare l'AI.

[6] Sul punto Cataleta M. C., *The Fragility of Human Rights Facing AI*, in *Working paper n. 02*, 1° gennaio 2020 consultabile su www.jstor.org.

[7] Si pensi a coloro che non hanno accesso al *legal aid* poiché si trovano a ridosso della soglia di povertà – *near poverty*. In tal senso Gambini R., *L'autodifesa esclusiva nel processo penale statunitense. Self Representation in American Criminal Trials*, in *Processo Penale e Giustizia*, n. 1, 2019, pp. 214 – 218.

[8] Cfr. Barak A., *The Role of a Supreme Court in a Democracy*, in *UC Law SF*, 2001, Vol. 53, pp. 1206 – 1209, reperibile *online*.

[9] Si veda *Loomis v. Winsconsin*: la Corte Suprema del Winsconsin ha autorizzato l'utilizzo di una banca dati da parte del giudice al fine di valutare la pericolosità dell'imputato, in quanto soltanto uno dei fattori che ha determinato la decisione del giudice; viepiù, esso ha solamente implementato il corredo conoscitivo dell'organo giudicante, aggiungendo valore alla sentenza.

[10] In tal senso Cuellar M. F., *A Common Law for the age of Artificial Intelligence: incremental adjudication, institutions, and relational non-arbitrariness*, in *Columbia Law Review*, Vol. 119, n. 7, 2019, pp. 1783 – 1786, consultabile su www.jstor.org.

[11] *Ibidem*. Infatti, non si parla mai di ragionevolezza circa gli schemi riproduttivi dei *tools*, ma di successioni algoritmiche, archivio dei dati e confronti di data base, senza però affrontare il discorso della creazione di un parallelo tra il ragionamento tradizionale del Giudice dettato dalle contingenze e il risultato artificiale.

[12] Si tratta dell'Artificial Intelligence and Data Act (AIDA) contenuto nella proposta di legge *Bill C-27*, presentato nel 2022 su stampo dell'AI Act dell'UE. Stati Uniti e Regno Unito hanno, sempre in via

preliminare, attivato dibattiti e discussioni sulla tematica (circa l'influenza sul dovere di diligenza dei giuristi, si veda *Speech by the Master of the Rolls at the LawtechUK Generative AI Event*, reperibile su www.judiciary.uk), nonostante la giurisprudenza stia comunque agendo nella limitazione di un utilizzo imprudente nel mondo del diritto (vedi *Brown v. BCA Trading Ltd*, *Pyrrho Investments v. MWB Property Ltd*).

[13] Cfr. Galindo Ayuda F., *Literacy, Judicial Justice and Artificial Intelligence*, reperibile su www.papers.ssrn.com, p. 14. Si veda inoltre Forrest K. B., *When Machines Can Be Judge, Jury, and Executioner: Justice in the Age of Artificial Intelligence*, Hackensack: World Scientific Publishing, 2021.

[14] Cfr. Garoupa N., Liguierre C. G., *The evolution of the Common Law and efficiency*, in *Georgia Journal of International And Comparative Law*, Vol. 40, n. 2, 2012, pp. 317 – 318.

[15] Il brocardo è estratto dalla controversia *Southern Pacific Co. v. Jensen*, U.S. Supreme Court, 1917.

[16] Cfr. Cuellar M. F., *A Common Law for the age of Artificial Intelligence...*, op. cit., pp. 1787 – 1789.

Bibliografia essenziale

BARAK A., *The Role of a Supreme Court in a Democracy*, in *UC Law SF*, 2001, Vol. 53, pp. 1206 – 1209.

CATALETA M. C., *The Fragility of Human Rights Facing AI*, in *Working paper n. 02*, 1° gennaio 2020.

CONTALDO A., *L'intelligenza artificiale per le finalità applicative del diritto. Un excursus applicativo*, in *Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana*, Roma, Vol. CLXXIV, n. 9-10, 2023, pp. 521 – 522.

CUELLAR M. F., *A Common Law for the age of Artificial Intelligence: incremental adjudication, institutions, and relational non-arbitrariness*, in *Columbia Law Review*, Vol. 119, n. 7, 2019, pp. 1783 – 1789.

DURANTE M., *L'intelligenza artificiale nella prospettiva dell'informazione giuridica*, in Durante M., Pagallo U. (a cura di), *Manuale di informazione giuridica e diritto delle nuove tecnologie*, Utet Giuridica, Torino, 2012, I ed., p. 106.

GALINDO AYUDA F., *Literacy, Judicial Justice and Artificial Intelligence*, reperibile su www.papers.ssrn.com, p. 14.

GAMBINI R., *L'autodifesa esclusiva nel processo penale statunitense. Self Representation in American Criminal Trials*, in *Processo Penale e Giustizia*, n. 1, 2019, pp. 214 – 218

GAROUPA N., Liguierre C. G., *The evolution of the Common Law and efficiency*, in *Georgia Journal of International And Comparative Law*, Vol. 40, n. 2, 2012, pp. 317 – 318.

RYBERG J., *Criminal Sentencing and Artificial Intelligence: What is the Input Problem?*, in *Criminal Law and Philosophy*, consultabile su www.link.springer.com.

SARTOR G., *Intelligenza artificiale e diritto: un'introduzione*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 106.

AEQUITAS MAGAZINE

www.aequitasmagazine.it

Rivista mensile open access peer-reviewed

Indicizzata in DOAJ e ROAD

ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

Codice CINECA E277033

Edita da Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)
Associazione culturale di Ricerca e Studi giuridici


AEQUITAS MAGAZINE

Rivista di Cultura e Diritto
"Jus est ars boni et aequi"

www.aequitasmagazine.it
ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

La responsabilità degli Enti Pubblici Economici nei rapporti precontrattuali e contrattuali: profili critici tra culpa in contrahendo inadempimento

di Eugenio Catania, Flavia Cascino © 08-11-2025



ABSTRACT: Il presente contributo analizza le problematiche giuridiche emergenti nei rapporti tra privati ed enti pubblici economici, con particolare riferimento alla responsabilità contrattuale e precontrattuale in caso di inadempimento di accordi preliminari alla locazione. L'analisi prende spunto da un caso giurisprudenziale che evidenzia le criticità nell'applicazione degli artt. 1218 e 1337 c.c., nonché i profili processuali relativi alla competenza territoriale nelle controversie contro enti pubblici economici.

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Il quadro normativo di riferimento - 3. Gli Enti Pubblici Economici e la natura giuridica dei rapporti - 4. La responsabilità per inadempimento: profili sostanziali - 5. I

profili processuali: la competenza territoriale - 6. La quantificazione del danno: criteri e metodologie - 7. Le problematiche della riassunzione del giudizio - 8. Le prospettive di riforma e le criticità emergenti - 9. Conclusioni.

1. Introduzione

La disciplina della responsabilità degli enti pubblici economici nei rapporti con i privati presenta profili di particolare complessità, caratterizzati dall'intersezione tra principi di diritto civile e specificità del regime pubblicistico. Il caso oggetto di analisi evidenzia come la natura ibrida di tali soggetti possa generare incertezze interpretative sia sul piano sostanziale che processuale, con particolare riferimento all'individuazione del regime di responsabilità applicabile e alla determinazione della competenza territoriale.

La fattispecie esaminata presenta elementi di particolare interesse: un accordo preliminare per la locazione di un immobile destinato ad attività commerciale, l'inadempimento dell'ente pubblico economico agli obblighi assunti, e la conseguente richiesta di risarcimento del danno formulata secondo i paradigmi della responsabilità contrattuale e precontrattuale. L'analisi di tale vicenda consente di approfondire questioni di rilevante interesse teorico e pratico, dalla qualificazione giuridica degli accordi preliminari alla quantificazione del danno risarcibile.

2. Il quadro normativo di riferimento

La disamina della disciplina mostra una crescente *ibridazione* dei regimi giuridici. Gli Enti Pubblici Economici, pur operando nel mercato, restano soggetti a vincoli di legalità, imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., che permeano indirettamente anche la loro attività contrattuale.

Ciò comporta che la violazione dei doveri di correttezza e buona fede può assumere connotati di maggiore gravità rispetto a un operatore privato, poiché incide anche sul principio di affidamento del cittadino verso la pubblica amministrazione nel suo complesso.

Ne deriva una responsabilità *rafforzata*, che taluni autori hanno definito responsabilità amministrativo-civile, in quanto combina elementi di diritto privato con profili di tutela pubblicistica.

Tuttavia, questa commistione non deve tradursi in un'alterazione dei principi generali di imputazione della responsabilità: l'Ente pubblico economico, quando agisce *iure privatorum*, resta pienamente soggetto al paradigma dell'art. 1218 c.c. e ai criteri di colpa o dolo nella violazione del vincolo contrattuale. Diversamente opinando, si introdurrebbe un regime di privilegio incompatibile con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 Cost.

2.1 La responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.

L'art. 1218 c.c. stabilisce il principio generale secondo cui *"il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"*.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la qualificazione *"contrattuale"* della responsabilità non si limita ai rapporti derivanti da contratto in senso stretto, ma si estende a ogni ipotesi di inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte. Come evidenziato dalla Suprema Corte, *"la responsabilità nella quale incorre il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l'obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall'inesatto"*

adempimento di un'obbligazione preesistente" (sentenza n. 21919/2017).

2.2 La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.

L'art. 1337 c.c. sancisce l'obbligo per le parti di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. La violazione di tale obbligo configura una forma di responsabilità extracontrattuale, collegata alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell'iter di formazione del contratto.

Come chiarito dal Tribunale di Torino, *"la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nella fase delle trattative precontrattuali, qualora le stesse siano giunte ad uno stadio avanzato tale da ingenerare un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto, integra una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. che comporta l'obbligo di risarcire il c.d. interesse negativo"* (sentenza n. 3030/2008).

3. Gli Enti Pubblici Economici e la natura giuridica dei rapporti

3.1 La qualificazione giuridica degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP)

Gli Istituti Autonomi Case Popolari rappresentano una particolare categoria di enti pubblici economici, caratterizzati da un regime giuridico ibrido che combina elementi di diritto pubblico e privato. Nella loro attività negoziale, tali enti sono soggetti al diritto privato, con conseguente applicazione della disciplina civilistica dei contratti e della responsabilità.

La natura pubblicistica dell'ente non esclude l'applicazione dei principi generali della responsabilità civile, come confermato dalla giurisprudenza consolidata. Tuttavia, la specificità del regime giuridico può influire sulla valutazione della diligenza richiesta e sulla configurabilità dell'inadempimento.

3.2 Gli accordi preliminari e la loro efficacia vincolante

Nel caso esaminato, l'accordo raggiunto tra le parti presenta le caratteristiche di un contratto preliminare, con l'assunzione di obblighi specifici da parte dell'ente pubblico economico. La giurisprudenza ha chiarito che tali accordi, pur non configurando un contratto definitivo, creano vincoli giuridicamente rilevanti e possono essere fonte di responsabilità in caso di inadempimento.

La Cassazione ha precisato che *"il mancato perfezionamento di un contratto preliminare non impedisce la richiesta di esecuzione specifica del preliminare o il risarcimento dei danni, qualora ricorrano i relativi presupposti di legge"* (sentenza n. 15847/2010).

4. La responsabilità per inadempimento: profili sostanziali

4.1 L'inadempimento dell'Ente Pubblico Economico

Nel caso di specie, l'inadempimento dell'ente si manifesta attraverso il mancato rispetto degli obblighi assunti con l'accordo preliminare, nonostante l'adempimento da parte del privato delle prestazioni a suo carico. Tale comportamento configura una chiara violazione dell' art. 1218 c.c., come riconosciuto dallo stesso ente nella comunicazione di ammissione dell'inadempimento.

L'elemento soggettivo dell'inadempimento risulta particolarmente evidente considerando la durata del ritardo (22 mesi) e l'assenza di giustificazioni oggettive per il mancato adempimento. La condotta dell'ente appare inoltre aggravata dalla mancanza di comunicazioni tempestive circa le difficoltà incontrate nell'esecuzione degli obblighi assunti.

4.2 Il risarcimento del danno ex art. 1223 c.c.

L'art. 1223 c.c. stabilisce che *"il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve*

comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta".

Nel caso esaminato, il danno emergente è costituito dalle spese sostenute dal privato in vista della conclusione del contratto e dell'avvio dell'attività commerciale, mentre il lucro cessante deriva dalla mancata possibilità di sfruttare economicamente l'immobile per il periodo di inadempimento. La quantificazione di tali voci di danno richiede un'analisi tecnica approfondita, come quella condotta dalla perizia allegata al ricorso.

4.3 La responsabilità precontrattuale come alternativa

Qualora non dovessero sussistere i presupposti della responsabilità contrattuale, la condotta dell'ente può essere valutata sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. La violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nelle trattative, evidenziata dal comportamento dilatorio e dalla mancanza di comunicazioni tempestive, può configurare una culpa in contrahendo.

Come evidenziato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, *"sussiste la responsabilità per violazione dei doveri di correttezza e buona fede ex art. 1337 c.c. qualora l'amministrazione, dopo aver ingenerato un legittimo affidamento sulla positiva conclusione della procedura, mantenga ingiustificatamente una condotta inerte e dilatoria"* (sentenza n. 361/2023).

5. I profili processuali: la competenza territoriale

5.1 Il foro generale delle persone giuridiche

L'art. 19 c.p.c. statuisce che *"qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede"*. Tale norma trova applicazione anche nei confronti degli enti pubblici economici, che sono soggetti alla giurisdizione ordinaria per le controversie relative alla loro attività negoziale.

Nel caso esaminato, la questione della competenza territoriale ha determinato la necessità di riassunzione del giudizio dal Tribunale di Gela a quello di Caltanissetta, sede dell'ente convenuto. Tale circostanza evidenzia l'importanza di una corretta individuazione del foro competente fin dall'atto introduttivo, al fine di evitare ritardi processuali.

5.2 Le eccezioni alla competenza generale

La disciplina della competenza territoriale prevede alcune eccezioni al principio generale del foro della sede della persona giuridica. In particolare, l'art. 19 c.p.c. detta che *"è competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda"*.

Tuttavia, nel caso degli enti pubblici economici, l'applicazione di tale eccezione richiede la dimostrazione dell'esistenza di uno stabilimento dotato di autonomia organizzativa e di un rappresentante specificamente autorizzato, elementi che spesso non ricorrono nella prassi.

6. La quantificazione del danno: criteri e metodologie

6.1 Il danno emergente

Il danno emergente comprende tutte le spese sostenute dal privato in vista della conclusione del contratto e dell'avvio dell'attività commerciale. Nel caso esaminato, tali spese includono i costi per le pratiche amministrative, le spese legali per la negoziazione assistita, e ogni altro esborso direttamente riconducibile all'accordo preliminare.

La quantificazione di tale voce di danno richiede un'analisi documentale precisa, volta a individuare il nesso causale tra le spese sostenute e l'inadempimento dell'ente. Come chiarito dalla Corte di legittimità, *"il giudice di merito deve procedere alla liquidazione di tali voci di danno, tenendo conto di tutti gli elementi probatori acquisiti e motivando adeguatamente le proprie conclusioni"* (sentenza n. 20906/2016).

6.2 Il lucro cessante

Il lucro cessante rappresenta la componente più complessa del danno risarcibile, richiedendo la dimostrazione del mancato guadagno derivante dall'impossibilità di sfruttare economicamente l'immobile. Nel caso di attività commerciali, tale valutazione deve tenere conto di diversi fattori, tra cui le caratteristiche del mercato di riferimento, la localizzazione dell'immobile, e le prospettive di redditività dell'attività programmata.

La perizia tecnica allegata al ricorso assume particolare rilevanza per la quantificazione di tale voce di danno, fornendo una valutazione economica basata su criteri oggettivi e metodologie consolidate. Tuttavia, il giudice mantiene un potere di controllo e di eventuale correzione delle conclusioni peritali, dovendo valutare la ragionevolezza delle assunzioni e la correttezza dei calcoli.

6.3 La liquidazione equitativa

Nei casi in cui la prova del preciso ammontare del danno risulti difficoltosa, il giudice può procedere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. Tale strumento assume particolare rilevanza nella quantificazione del lucro cessante, dove la dimostrazione del danno può presentare profili di incertezza.

Come evidenziato dalla suindicata decisione n. 361/2023 del Consiglio di Giustizia Amministrativa, *"il risarcimento del danno va determinato in via equitativa ex art. 1226 c.c., tenendo conto del valore locativo di mercato dell'immobile oggetto della procedura, desumibile anche da successivi contratti di locazione stipulati con terzi"*.

7. Le problematiche della riassunzione del giudizio

7.1 I termini per la riassunzione

La dichiarazione di incompetenza territoriale comporta la necessità di riassunzione del giudizio davanti al giudice competente entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza. Tale termine è perentorio e la sua inosservanza determina l'estinzione del processo.

Nel caso esaminato, la riassunzione è avvenuta tempestivamente, consentendo la prosecuzione del giudizio senza soluzione di continuità. Tuttavia, il ritardo processuale derivante dalla necessità di riassunzione evidenzia l'importanza di una corretta individuazione della competenza fin dall'atto introduttivo.

7.2 Gli effetti della riassunzione

La riassunzione del giudizio comporta la traslazione dell'intero rapporto processuale davanti al nuovo giudice, con mantenimento degli atti già compiuti e delle eccezioni già proposte. Le conclusioni formulate nell'atto di riassunzione devono essere conformi a quelle dell'atto introduttivo originario, non essendo consentita la modifica della domanda.

Tale principio trova conferma nella giurisprudenza consolidata, che esclude la possibilità di introdurre elementi nuovi o di modificare il petitum attraverso l'atto di riassunzione, salvo che si tratti di meri adeguamenti formali o di precisazioni non sostanziali.

8. Le prospettive di riforma e le criticità emergenti

8.1 La necessità di maggiore chiarezza normativa

L'analisi del caso evidenzia alcune criticità del sistema normativo vigente, con particolare riferimento alla disciplina della competenza territoriale nelle controversie contro enti pubblici economici. La molteplicità di sedi e la complessità organizzativa di tali enti possono generare incertezze interpretative che si riflettono negativamente sull'efficienza del sistema giudiziario.

Appare necessario un intervento di chiarificazione normativa che definisca criteri più precisi per l'individuazione della competenza, tenendo conto delle specificità organizzative degli enti pubblici economici e delle esigenze di tutela dei diritti dei privati.

8.2 Il rafforzamento delle garanzie procedurali

La vicenda analizzata evidenzia inoltre la necessità di rafforzare le garanzie procedurali nei rapporti tra privati ed Enti Pubblici Economici, con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione e trasparenza. L'introduzione di termini certi per l'adempimento degli obblighi assunti e di meccanismi di controllo sull'attività negoziale potrebbe contribuire a ridurre il contenzioso e a tutelare maggiormente i diritti dei privati.

9. Conclusioni

L'analisi del caso esaminato evidenzia la complessità delle problematiche giuridiche che caratterizzano i rapporti tra privati ed enti pubblici economici, sia sul piano sostanziale che processuale. La natura ibrida di tali soggetti, che operano secondo il diritto privato pur mantenendo una connotazione pubblicistica, genera incertezze interpretative che si riflettono sulla tutela dei diritti dei privati.

In qualche misura, gli Enti Pubblici Economici, in quanto soggetti "*pubblici nel fine ma privati nei mezzi*", rappresentano un vero e proprio terreno di sperimentazione per l'evoluzione del diritto amministrativo verso modelli sempre più funzionali all'efficienza economica e alla tutela dell'affidamento dei privati.

Sul piano sistematico, la soluzione più coerente appare quella che valorizza la distinzione tra funzione esercitata e natura del soggetto: quando l'ente agisce come operatore di mercato, deve essere trattato come qualsiasi altro contraente privato, con piena applicazione del diritto civile e della giurisdizione ordinaria.

In questa prospettiva, la responsabilità degli Enti Pubblici Economici costituisce un banco di prova per la tenuta dei principi di uguaglianza, certezza del diritto e tutela dell'affidamento, che sono il fondamento tanto dell'ordinamento civile quanto di quello amministrativo.

Dal punto di vista sostanziale, il caso dimostra come l'inadempimento degli Enti Pubblici Economici possa essere valutato secondo i paradigmi tradizionali della responsabilità civile, sia contrattuale che precontrattuale. L'applicazione degli artt. 1218 e 1337 c.c. non presenta particolari specificità rispetto ai rapporti tra privati, confermando l'orientamento giurisprudenziale consolidato che esclude regimi di favore per gli Enti Pubblici Economici nell'attività negoziale.

La quantificazione del danno risarcibile, comprensivo di danno emergente e lucro cessante secondo i criteri di cui all'art. 1223 c.c., richiede un'analisi tecnica approfondita che tenga conto delle specificità del caso concreto. L'utilizzo di perizie tecniche e la possibilità di ricorrere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. rappresentano strumenti essenziali per una corretta determinazione del *quantum* risarcitorio.

Dal punto di vista processuale, la questione della competenza territoriale evidenzia la necessità di una

maggior attenzione nella fase di individuazione del foro competente, al fine di evitare ritardi processuali che possono pregiudicare l'efficacia della tutela giurisdizionale. L'applicazione dell'art. 19 c.p.c. agli Enti Pubblici Economici non presenta particolari specificità, ma richiede un'analisi attenta della struttura organizzativa dell'ente per individuare correttamente la sede competente.

La vicenda analizzata conferma inoltre l'importanza degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, come la negoziazione assistita, che possono contribuire a una composizione più rapida ed economica dei conflitti. Tuttavia, il fallimento di tali tentativi nel caso di specie dimostra come la rigidità degli Enti Pubblici Economici possa costituire un ostacolo alla composizione bonaria delle controversie.

In prospettiva, appare necessario un intervento di riforma che chiarisca alcuni aspetti problematici della disciplina vigente, con particolare riferimento alla competenza territoriale e alle garanzie procedurali nei rapporti con gli Enti Pubblici Economici. Solo attraverso una maggiore certezza normativa sarà possibile garantire una tutela più efficace dei diritti dei privati e ridurre il contenzioso in questo delicato settore.

La giurisprudenza consolidata, come evidenziato dalle pronunce citate, fornisce già oggi orientamenti chiari sui principali profili sostanziali della responsabilità degli Enti Pubblici Economici. Tuttavia, l'evoluzione del quadro normativo e organizzativo di tali enti richiede un costante aggiornamento degli strumenti di tutela, al fine di garantire un giusto equilibrio tra le esigenze di efficienza dell'azione pubblica e la protezione dei diritti dei privati.

**** This work is peer-reviewed ****

Copyright © Author(s)

Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

Persistent Identifier (PID) ARK: [ark:/56778/8254](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:3:5-67778-8254)

AEQUITAS MAGAZINE

www.aequitasmagazine.it

Rivista mensile open access peer-reviewed

Indicizzata in DOAJ e ROAD

ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

Codice CINECA E277033

Edita da Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)
Associazione culturale di Ricerca e Studi giuridici

AEQUITAS MAGAZINE

Rivista di Cultura e Diritto
"Jus est ars boni et aequi"

www.aequitasmagazine.it
ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

The Analysis of Legal Capacity in Iranian Family and Probate Law

di Zahra Dousti, Naser Masoudi © 08-11-2025



ABSTRACT: *Legal capacity, as a foundational element for recognizing legal personhood, is a crucial determinant of the validity and enforceability of legal actions and claims. This paper delves into the nuances and complexities of legal capacity within the Iranian legal system, specifically focusing on its application in family lawsuits and non-contentious (probate) matters. By employing a descriptive-analytical methodology, the study meticulously examines the legal capacity of individuals - such as spouses, parents, and children - in family disputes, and explores the vital role of legal representatives,*

including guardians and custodians. The research, grounded in a comprehensive review of Islamic jurisprudence, statutory laws, and judicial precedents, reveals that the presence or absence of legal capacity directly impacts the standing to sue and the conditions for a petition's acceptance. It highlights that in cases of incapacity, protective legal entities like legal guardians and the public prosecutor intervene as representatives to safeguard the rights of minors and the interdicted. The findings underscore a critical need for legislative refinement and enhanced legal protections to ensure judicial justice and elevate the standards of legal safeguards in these sensitive domains.

SUMMARY: 1. Introduction - 2. Legal Capacity in Family Lawsuits - 3. The Role of Legal Representatives in Family and Probate Matters - 4. Legal Capacity in Probate Matters - 5. Conclusion.

1. Introduction

The family, as the most fundamental unit of any society, holds a preeminent position in legal and social systems. Consequently, the laws governing it are drafted and implemented with exceptional precision and sensitivity. Family and probate claims, which are inextricably linked to the fundamental rights of individuals, including matters of divorce, marriage, custody, guardianship, and interdiction, necessitate specific conditions for the parties involved. A central and non-negotiable prerequisite is the establishment of legal capacity, a core concept in jurisprudence.

Legal capacity is defined as a person's legal competence and eligibility to hold, benefit from, and exercise rights. This concept is bifurcated into two distinct but related dimensions: capacity for enjoyment, which signifies the potential to possess rights, and capacity for exercise, which refers to the ability to enforce and act upon those rights. The role of legal capacity in litigation, particularly in family and probate matters, is of paramount importance due to the unique characteristics of the individuals subject to these claims, such as minors, the interdicted, and the missing.

Judicial authorities, in many instances, are required to assess and verify the extent of a person's capacity, as this determination can directly influence the court's decision to accept or dismiss a petition, and even the nature of the judgment rendered. Furthermore, the absence or deficiency of legal capacity can create an environment ripe for the abuse of rights, leading to the infringement of legal protections for these vulnerable groups.

To address these challenges, Iran's legal system, inspired by both jurisprudential principles and legal rules, has established specific regulations and protective measures to identify and compensate for a lack or defect of capacity. This paper aims to provide a comprehensive analysis of the concept of legal capacity, its legal and jurisprudential foundations, and its implications in family and probate claims.

2. Legal Capacity in Family Lawsuits

Family lawsuits are a specialized sub-branch of civil law that arises from the legal relationships among family members. Given the inherent sensitivity of familial bonds and the legal system's commitment to protecting the family unit, these disputes are primarily handled in specialized family courts with a protective and supportive orientation. A fundamental requirement for initiating any lawsuit is the plaintiff's legal capacity. In family litigation, this is particularly critical due to its direct connection to the core rights of individuals, especially women, children, and those deemed legally incapacitated.

2.1. Capacity of Spouses in Marriage, Divorce, and Annulment

According to the Iranian Civil Code, a valid marriage requires the legal capacity of both parties, encompassing adulthood, sanity, maturity, and mutual consent. The Law on Family Protection specifies the minimum age for marriage as 13 full solar years for girls and 15 full solar years for boys, and marriage below these ages is contingent upon the court's permission and consideration of the child's best interest.

In claims for divorce, annulment, or nullity of marriage, both spouses must possess the capacity for exercise. This means they must be adults, sane, and mature to personally file a claim or defend against one. The absence or defect of this capacity - due to being a minor, insanity, or interdiction - mandates that the lawsuit be initiated through a legal representative, such as a guardian or custodian.

2.2. Capacity of Parents and Children in Custody and Visitation

The custody of children is a right and a duty of the parents, and any claim concerning it requires the legal capacity of the interested parties. Parents must possess full legal capacity to either claim or defend their right to custody. In a custody lawsuit involving a minor or an interdicted individual, the claim is initiated or defended on their behalf by their legal representatives, such as the natural guardian or custodian. If a parent is found to lack the necessary qualifications, the public prosecutor or a representative of a welfare organization can take action on behalf of the child.

While a minor or incapacitated child cannot directly file a claim for visitation rights, their rights are pursued through their parents or legal representatives.

2.3. Legal Capacity in Financial Family Claims

The initiation or defense of financial family claims, such as those for alimony, dowry, or marriage portion, requires legal capacity, similar to other civil claims. If a spouse, former spouse, or child lacks this capacity, they must act through their legal representative. In this context, the court is obligated to verify the person's capacity and prevent any infringement of the rights of vulnerable individuals, such as women and children.

3. The Role of Legal Representatives in Family and Probate Matters

When a party to a family or probate claim lacks the capacity for exercise - due to being a minor, insane, or immature - and is thus unable to act legally on their own behalf, the Civil Code and the Law on Probate Matters designate legal representatives to act for them. These representatives include the natural guardian (father or paternal grandfather), the testamentary guardian, and, in their absence, a custodian appointed by the court.

The legal representative is bound by law to act in the best interests of the incapacitated individual. Their presence and actions are indispensable in lawsuits related to the marriage or divorce of minors, as well as matters of custody, alimony, or probate, such as petitions for interdiction or its removal.

According to Article 88 of the Law on Family Protection, if the public prosecutor's supervision or a judicial authority's approval is necessary to protect the interests of the interdicted person, the court will specifically impose such supervision and control.

3.1. Challenges and Judicial Precedents

In practice, confirming the legal capacity of parties in family claims is fraught with various challenges, including difficulties in verifying legal age in remote or nomadic communities, lack of access to identity

documents, conflicts of interest between the legal representatives and the incapacitated individuals, and a general lack of awareness of rights among women and children. These challenges can lead to the violation of the fundamental rights of family members, particularly those who are unable to defend themselves.

Judicial precedent demonstrates that courts, when faced with doubts regarding a party's capacity (e.g., signs of a lack of adulthood, sanity, or maturity), will halt proceedings until the person's capacity is confirmed or a legal representative is appointed. In numerous cases, courts meticulously appoint a custodian or verify the legality of a representative's presence, prioritizing the interests of the interdicted individual.

Some important rulings have emphasized that even in cases where parents agree on issues like custody or visitation, the child's best interests and the parents' capacity must be rigorously assessed.

4. Legal Capacity in Probate Matters

Probate matters constitute a specific branch of private law focused on the court's supervision and intervention in affairs that require regulation or protection, even without an active dispute. Unlike adversarial lawsuits, probate matters do not necessarily involve a plaintiff and a defendant. Their primary purpose is to maintain public order, protect the interests of individuals with no or limited capacity, and prevent disruptions to their legal status.

4.1. Key Examples and Capacity Requirements

The primary examples of probate matters in Iran include:

- **Guardianship and Wardship:** A custodian is appointed as the legal representative for minors, the insane, or the immature to manage their financial and non-financial affairs. The custodian must be legally competent, possessing maturity, sanity, trustworthiness, and a clean criminal record. The individual's lack of capacity to manage their own affairs is the very basis for the court's intervention and the appointment of a custodian.
- **Interdiction and its Removal:** Interdiction is a legal status where a person is barred from disposing of their property and financial rights due to being a minor, insane, or immature. In probate matters, the confirmation or removal of interdiction requires a thorough assessment of the person's capacity. The court may refer the matter to forensic medicine and conduct comprehensive investigations to issue a verdict of interdiction or its removal. During interdiction, a person cannot independently exercise their rights, and their representation is handled by a custodian or guardian. However, once interdiction is lifted and their maturity, sanity, and adulthood are proven, they regain their capacity for exercise and can act independently.
- **Absent and Missing Persons:** When a person is an absentee and their rights or properties are left without a caretaker, the court, upon the request of an interested party or the public prosecutor, appoints a trustee to manage their affairs. The trustee must possess the same qualifications as a custodian (adulthood, sanity, and trustworthiness). The absentee's lack of capacity is the reason for the court's intervention, and the trustee's competence is of utmost importance.

4.2. The Role of the Public Prosecutor

In probate matters, the public prosecutor and the court play a highly active role in safeguarding the interests of individuals with no or limited capacity. According to Article 14 of the Law on Probate Matters, the public prosecutor can independently petition the court for interdiction, the appointment of a custodian, or the removal of a representative who has acted improperly. The involvement of the public prosecutor and other protective agencies, such as the Welfare Organization, ensures the proper appointment and supervision of custodians and trustees. These interventions are essential to counteract

potential abuse or mismanagement by custodians or trustees.

5. Conclusion

Legal capacity in family and probate law is a fundamental pillar of justice and social protection, transcending a mere formal requirement. The lack of or defect in a person's legal capacity in family and probate matters can have severe consequences, including the invalidity of their legal actions and the necessity of judicial intervention for the protection of their rights. The Iranian legal system, rooted in Islamic jurisprudence, has established a framework of protective measures, such as guardianship and custodianship, to shield vulnerable individuals. However, the practical application of these principles still faces significant challenges, including a lack of procedural clarity and insufficient oversight.

The current judicial practice in Iran reflects a growing recognition of the need for thorough and nuanced evaluations of legal capacity. This approach moves beyond rigid, age-based criteria to a more holistic assessment that incorporates a person's mental, social, and emotional maturity. To enhance the effectiveness of the system, it is crucial to address existing challenges through modernizing the legal and procedural frameworks. Suggested reforms include:

1. **Strengthening Supervision:** Implementing a robust and continuous oversight system for custodians and guardians to prevent financial and ethical misconduct.
2. **Interdisciplinary Assessments:** Integrating specialized evaluations from psychiatrists, social workers, and psychologists to provide a more accurate and comprehensive determination of an individual's capacity.
3. **Legislative Clarification:** Revising and clarifying the legal texts regarding the criteria for maturity and sanity to ensure a consistent and just application of the law.

By adopting these measures, the Iranian legal system can move towards a more proactive, preventive, and equitable framework. This would not only reinforce the protection of vulnerable individuals' rights but also enhance public trust in the judiciary, thereby strengthening the foundation of social justice and the family unit.

References

1. Abhari, H., & Barzegar, M. R. (2013). *Civil Procedure (1): Claims and Jurisdiction*. Second Edition, Babolsar: University of Mazandaran.
2. Abhari, H. (2012). *Civil Procedure (2): The Course of Proceedings from Beginning to End*. First Edition, Babolsar: University of Mazandaran.
3. Abhari, H. (2014). *Civil Procedure (3): Incidental Procedural Matters*. First Edition, Babolsar: University of Mazandaran.
4. Ahmadi, N. (1992). *Civil Procedure*. First Edition, Tehran: Atlas Publications.
5. Arasta, M. J. (2012). *Revisiting the Age of Puberty and Jurisprudential Effects Before Puberty*. *Specialized Quarterly*.
6. Emami, S. H. (1991). *Civil Law, Vol. 1*. Fourteenth Edition, Tehran: Islamieh Publications.
7. Erfani, M. (1987). *Commercial Law, Vol. 3*. Sixty-ninth Edition, Tehran: Jahad Daneshgahi Publications.

8. Jafari Langroudi, M. J. (1993). *Legal Terminology*. Sixth Edition, Tehran: Ganj-e Danesh Publications.
9. Jafari Langroudi, M. J. (1961). *Encyclopedia of Civil and Commercial Law*, Vol. 1. Tehran.
10. Jafari Langroudi, M. J. (2009). *Expanded on Legal Terminology*, Vol. 1. Fourth Edition, Tehran: Ganj-e Danesh Publications.
11. Jahaniyan, M., Barari Chenari, Y., & Delzende Roui, A. A. (2014). *The Law on Civil Judgments Execution in the Current Legal System*. First Edition, Tehran: Javidaneh, Jangal Publications.
12. Kar Kheyran, M. H. (2013). *The Most Complete Annotated Collection of Civil Procedure Law*. First Edition, Tehran: Rah-e Novin Publications.
13. Katouzian, N. (2007). *The Authority of Res Judicata*. Third Edition, Tehran: The Bar Association of Central Lawyers Publications.
14. Katouzian, N. (1999). *Civil Law of Family*, Vol. 1. Fifth Edition, Tehran.
15. Katouzian, N. (1997). *Civil Law: General Rules of Contracts*, Vol. 2. Fourth Edition, Tehran: Enteshar Company.
16. Katouzian, N. (2000). *Legal Actions: Contract and Unilateral Act*. First Edition, Tehran: Enteshar Joint-Stock Company in collaboration with Bahman Borna.
17. Keshavarz Sadr, S. M. A. (1965). *Civil Procedure and Practice*. Tehran: Amir Kabir Publications.
18. Karimi, A. (2007). *Civil Procedure Law*. First Edition, Tehran.
19. Madani, J. (1997). *Civil Procedure Law*, Vol. 1. First Edition, Tehran: Paydar Publications.
20. Madani, J. (1993). *Civil Procedure Law: Execution of Civil Judgments*, Vol. 3. Tehran: Ganj-e Danesh Library.
21. Madani Kermani, A. (2006). *Execution of Civil Judgments*. First Edition, Tehran: Majd Scientific and Cultural Complex.
22. Mohajeri, A. (2001). *Commentary on the Law of Civil Procedure of Public and Revolutionary Courts*, Three-volume set. First Edition, Tehran: Ganj-e Danesh Library.
23. Moein, M. (1981). *Persian Dictionary*, Vol. 1-6 & 7. Fourth Edition, Tehran: Amir Kabir Publications.
24. Matini Daftari, A. (1970). *Civil and Commercial Procedure Law*, Vol. 1. Fourth Edition, Tehran.
25. Nokandeh, A. (2001). *Judicial Interpretation of Iranian Civil Procedure Law*. First Edition, Tehran: Danesh Publications.
26. Perasteshi, A. (2011). *Capacity*. Available at: [ptth://pvh.ri/hirrt.dihpra=34888](http://pvh.ri/hirrt.dihpra=34888).
27. Qasemzadeh, S. M. (2009). *Civil Law 3: Principles of Contracts*. Thirteenth Edition, Tehran: Dadgostar Publishing.
28. Safaei, S. H. & Qasemzadeh, S. M. (1998). *Civil Law: Persons and Incapacitated Persons*. Third Edition, Tehran: Samt.
29. Safaei, S. H. (1972). *Introductory Civil Law*, Vol. 2. Tehran: Mizan Publishing.
30. Sakeet, M. H. (2007). *Personality and Capacity in Civil Law*. Third Edition, Tehran: Jangal Publications.
31. Shahidi, M. (1998). *Formation of Contracts and Obligations*, Vol. 1. Tehran: Hoghughdan Publishing.
32. Shahidi, M. (2006). *Civil Law: Obligations*. Ninth Edition, Tehran: Majd Publications.
33. Shams, A. (2013). *Advanced Civil Procedure*, Vol. 1, 2, 3. Twenty-ninth, thirtieth, and twenty-third editions, Tehran: Drak Publications.
34. Shahidi, M. (1961). *Judicial Standards: Civil - Criminal - Administrative of the Supreme Disciplinary Court from the Perspective of Administrative Misconduct*. Third Edition, Tehran: Elmi Publications.
35. Sadrzadeh Afshar, M. (2001). *Civil and Commercial Procedure Law*. Sixth Edition, Jahad Daneshgahi Publications.
36. Shayegan, S. A. (1963). *Iranian Civil Law*, Vol. 1. Tehran.
37. Soghani, Y. (2011). *An Analysis of the Capacity of Contracting Parties in Iranian Law*. Tarbiat Moallem University of Tehran.
38. Validi, M. S. (1994). *General Criminal Law*, Vol. 3. First Edition, Tehran: Dadgostar Publications.

39. Vahedi, Q. (2000). Essentials of Civil Procedure Law. First Edition, Tehran: Mizan Publishing.
40. Ministry of Justice, General Directorate of Legal Affairs (2008). Collection of Civil Procedure Laws and Regulations, Vol. 1. Eighth Edition, Tehran: Deputy for Research, Legislation, and Regulations of the Presidential Office.
41. Dehkoda, A. A. (1993). Dehkoda Dictionary, Vol. 1, 2, & 8. First Edition, Tehran: University of Tehran Press.
42. Sanhuri, Abd al-Razzaq A. (1998 AD). Al-Wasit fi Sharh al-Qanun al-Madani al-Jadid, Vol. 1. Beirut: Majlisi al-Hukukiyah Publications.

*** This work is peer-reviewed ***

Copyright © Author(s)

Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

Persistent Identifier (PID) ARK: [ark:/56778/8282](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5:1-63864-p0011-9)

AEQUITAS MAGAZINE

www.aequitasmagazine.it

Rivista mensile open access peer-reviewed

Indicizzata in DOAJ e ROAD

ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

Codice CINECA E277033

Edita da Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)
Associazione culturale di Ricerca e Studi giuridici

AEQUITAS MAGAZINE

Rivista di Cultura e Diritto
"Jus est ars boni et aequi"

www.aequitasmagazine.it
ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

Uso illecito di fotografie digitali. Casi identici, decisioni difformi

di Paola Calvano © 08-11-2025



Non sempre casi identici vengono decisi nello stesso modo anche quando a farlo è la stessa Sezione di Tribunale.

Questo è quanto accaduto con la sentenza n. 5514 pubblicata il 03.06.2025 e la sentenza n. 6194 pubblicata il 19.06.2025 entrambe pronunciate dalla Terza Sezione Civile del Tribunale di Napoli, Specializzata in materia di Imprese, da due collegi differentemente composti.

Sebbene si tratti di pronunce di merito per giunta di primo grado, la rilevanza della questione risiede nella ridotta giurisprudenza, almeno pubblicata.

I due giudizi presentavano profili di connessione soggettiva sia nel lato attivo che in quello passivo, oltre che parzialmente oggettiva, quindi, sarebbe stato opportuno riunirli¹ sebbene la decisione del farlo o

meno sia lasciata al vaglio discrezionale del giudice e non costituisce per lui un obbligo², costituendo pertanto valutazione insindacabile in sede di legittimità.

D'altro canto, ove il giudice monocratico avesse optato per non riunirle, avrebbe potuto comunque esercitare tale potere il collegio cui le cause in sede di decisione erano giunte separatamente.

La ratio è proprio nell'esigenza di evitare che si verifichino contrasti di giudicati, nonché di tutela del principio dell'economia processuale.³

Invece, mentre il 03.06.2025, il Collegio rigettava la domanda dell'attore condannandolo al pagamento delle spese processuali in favore solo del convenuto principale ma non degli intervenuti volontari; il 19.06.2025, la stessa Sezione accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo però al ricorrente un risarcimento del danno di gran lunga inferiore a quello inizialmente chiesto, accompagnato dalla vittoria delle spese processuali da pagare questa volta in solido tra il convenuto principale e gli intervenuti volontari.

Ma partiamo dagli atti introduttivi.

Nel primo caso, Tizio, quale titolare dell'omonima ditta individuale dedita alla vendita online di oggettistica in ceramica tra cui piastrelle e interi pannelli decorati a mano, il 19.07.22 citava in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli - Sezione Specializzata Imprese - la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. perché il Giudice adito accertasse e dichiarasse l'illegittima riproduzione su pannelli scenografici di una nota trasmissione televisiva, di due fotografie definite artistiche perché ritraenti mattonelle di ceramica vietrese dipinte a mano, create e prodotte del ricorrente e per questo ritenute anch'esse artistiche, con conseguente violazione del diritto d'autore e chiedeva che la RAI venisse condannata al risarcimento dei danni quantificati in € 120.000, nonché alla pubblicazione della sentenza di accoglimento delle sue domande, per la parte dispositiva, su uno o più giornali, con relative spese a carico della soccombente, ai sensi dell'art. 166 della legge in questione, con vittoria di spese.

Il ricorrente narrava di *"essersi accorto nell'anno 2021 dell'utilizzo di due fotografie digitali di sua proprietà come elemento compositivo dello sfondo scenografico nelle trasmissioni televisive 'Guarda e Stupisci' (edizione 2018) e 'Guarda e Stupisci - Special Selection 2020'".*

La prima, raffigurante un pannello murale a mosaico 60x60 cm con decorazione a mano raffigurante un vaso centrale con limoni, foglie e fiorellini in celeste su campo bianco, contornato da una cornice barocca di colore giallo su fondo turchese, composto da 9 piastrelle murali 20x20cm.

La seconda, riprodotte una composizione a mosaico 40x40 cm di 5 limoni con foglie e 4 margherite con una cornice barocca di colore giallo su fondo blu, decorata a mano su 4 piastrelle murali in ceramica 20x20 cm

Tizio affermava di essere il titolare di tali fotografie digitali, scattate con specifiche macchine fotografiche digitali, una Sony cyber-shot 3.2 Megapixels DSC-P52 e una fotocamera da 16 megapixel marca LG Electronics (modello LG-H840).⁴

Provava - a suo dire - la titolarità delle foto mediante i *"metadati o dati exif di cui ogni singola foto era dotata"* e attraverso una perizia di parte cercava di spiegare la manipolazione e l'utilizzazione delle stesse nei pannelli scenografici.

Asseriva che l'unicità di tali rilievi fotografici era attestata dalla realizzazione in maniera artigianale delle piastrelle e il carattere unico delle stesse era dato dalla presenza di caratteristiche per lui peculiari come l'intensità dei colori e la distribuzione delle pennellate. Secondo tale ricostruzione, l'utilizzazione delle fotografie ritraenti dette opere artigianali sarebbe potuta essere consentita solo all'autore⁵ o a terzi previa

sua autorizzazione.

Sosteneva inoltre che questo illecito utilizzo delle fotografie e poi distribuzione della trasmissione sul sito web, sui *social network*, sui canali RAI sarebbe stato visibile da un numero indefinito di persone con violazione del diritto morale d'autore⁶ e il calcolo del risarcimento veniva effettuato proprio sulla base della numerosità del potenziale pubblico che questa trasmissione avrebbe potuto raggiungere e dal fatto che non sarebbe stato possibile eliminarla dalla circolazione.

Si costituiva la RAI chiedendo dichiararsi inammissibili e/o infondate le domande sostenendo che lo *“scenografo incaricato aveva tratto spunto, ripreso e ricostruito immagini e disegni ritenuti assolutamente comuni, attingendo a risorse e materiali provenienti da fonti diverse. In particolare, aveva indicato l'utilizzo di archivi redazionali interni della RAI, archivi di aziende esterne con cui la RAI intratteneva convenzioni (quali Agenzia di Stampa Italtel, Olicom SRL, Getty Images International), per i quali i diritti di utilizzo sarebbero stati legittimamente acquisiti, o direttamente da immagini libere presenti nel web. Le immagini utilizzate avrebbero costituito, pertanto, il frutto di una libera ispirazione e rielaborazione di motivi tratti dalla tradizione”*.⁷

Intervenivano volontariamente nel giudizio gli scenografi, autori della scenografia realizzata in forza di due contratti sottoscritti con la RAI, che prevedevano una clausola di manleva in virtù della quale gli stessi si impegnavano a tenere indenne la Società da eventuali perdite o danni derivanti da azioni legali o richieste di risarcimento da parte di terzi.

Essi eccepivano:

1. In via preliminare la carenza di legittimazione attiva di Tizio costituitosi *“quale titolare dell'omonima ditta individuale”*, in quanto ai sensi dell'art. 88 Legge, 22.04.1941, n. 633, spettava al fotografo, il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio delle fotografie.

Seppure parte attrice parlasse in molti punti dell'atto - in maniera confusa e indistinta - di un diritto autoriale sia sulle riproduzioni fotografiche sia sulle produzioni artistiche - le piastrelle di Vietri, ritratte nei fotogrammi, intendendo così una equivalenza e intercambiabilità sia dell'oggetto che del titolare del diritto ad agire - le sue conclusioni erano volte *“in via preliminare, ad accertare e dichiarare illegittima la riproduzione parziale e totale delle fotografie digitali, in premessa indicate, ad opera della società convenuta Rai Radio televisione Italiana S.p.A.”*

E se il *thema decidendum*, era rappresentato dall'attribuzione della supposta paternità delle foto a Tizio o meglio alla ditta individuale di Tizio e dal loro supposto utilizzo da parte degli scenografi contrattualizzati dalla Rai, legittimata ad agire non era la ditta individuale ma la persona fisica, ossia Tizio in quanto egli stesso si definiva - in maniera apodittica - autore delle fotografie.

2. Sempre in via preliminare, eccepivano l'inammissibilità del riconoscimento del danno morale in favore della società.

Nelle conclusioni l'attore chiedeva: *“...conseguentemente riconoscere violato il diritto d'autore sulle opere di Tizio, e, per l'effetto, condannare la stessa [RAI] al risarcimento, in favore dell'istante [ditta individuale], dei danni materiali e morali...”*.

Non può, infatti, essere risarcito in favore di una società il danno morale derivante dall'altrui utilizzazione abusiva di un'opera dell'ingegno perché la società, quale persona giuridica, non può essere titolare di tali diritti.

Il diritto morale rimane una prerogativa esclusiva dell'autore, un diritto *“personale”*, inalienabile e intrasmissibile.⁸

L'unico titolare del diritto morale può essere la persona fisica e questo lo si desume dalla lettura combinata degli artt. 1 e 6 della Legge n. 633/1941, perché il bene oggetto della tutela è un'opera "dell'ingegno", espressione del "lavoro intellettuale", di rilievo costituzionale.

È, allora, la persona fisica che, con la creazione dell'opera, acquisisce a titolo originario i diritti previsti dalla legge e, quindi, il diritto morale, ossia quello di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, così come ad ogni atto pregiudizievole per l'opera stessa che possa danneggiare l'onore o la reputazione dell'autore.⁹

Nel caso di specie, quello oggetto del risarcimento sarebbe potuto essere soltanto il danno patrimoniale, se fosse stata dimostrata la paternità dell'opera (la fotografia non certo la piastrella) - ma non lo è stato - e, comunque, sempre che la pretesa fosse stata avanzata dal fotografo e non certo dalla società che commercializzava le piastrelle vietresi.

Il danno patrimoniale non sarebbe potuto che essere riferito all'autore (ossia al fotografo) per il caso di una pubblicazione/utilizzo non autorizzato delle fotografie.

Nel caso *sub judice*, era stato confuso il ristoro di un presunto danno conseguente al mancato guadagno e/o alla perdita di chances da parte dell'attività economica del ricorrente, tant'è che nel chiedere l'accertamento peritale, parlava di: "*incidenza sulla commercializzazione stessa sull'attività di Tizio [si legga ditta Individuale di Tizio] e sul suo buon nome*".

Se ci fosse stato, in concreto, un danno patrimoniale, esso sarebbe dovuto essere riferito solo ed esclusivamente al fotografo (*rectius*: al titolare dei diritti sulla fotografia) laddove nell'atto di citazione era continuo il riferimento alle attività economiche e commerciali della Ditta Individuale.

Peraltro, l'attore aveva esercitato l'azione per violazione di diritti d'autore su un'opera fotografica qualificata come creativa ed esclusivamente su questa, perché non aveva alcun dubbio che fosse tale e non aveva proposto in via subordinata domande per l'ipotesi che essa non lo fosse, con la conseguenza che una volta accertato il carattere non creativo della fotografia, il tribunale sarebbe stato esonerato dal verificare se l'attività del convenuto avesse violato i diritti patrimoniali¹⁰ eventualmente relativi alle fotografie.¹¹

Ciò vuol dire che accertata la natura non creativa delle fotografie, l'attore non avrebbe avuto diritto ad alcun risarcimento perché alcuna domanda di risarcimento inerente alle fotografie semplici era stata avanzata.

Cosa nota è infatti la tripartizione operata dalla disciplina italiana della tutela del diritto d'autore sulle opere fotografiche, in:

a. opere d'ingegno¹²;

b. fotografie semplici, vale a dire le "*immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale*", prive del carattere creativo, pur essendo caratterizzate da una qualche attività personale del fotografo, quanto meno nella ricerca del soggetto da fotografare, e tutelate, più limitatamente, ai sensi degli artt. 87 e ss. Legge sul diritto d'autore, come tipici diritti connessi;

c. fotografie di "*scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili*", prive di tutela ex art. 87, comma 2, Legge sul diritto d'autore.

La creatività, espressione di un'attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale, va comunque accertata e provata e l'onere ricade sull'attore, perché le fotografie poi possano essere inserite nella prima o nella seconda categoria e possano dunque costituire un autonomo oggetto di

tutela.¹³

Come autorevolmente sostenuto in Dottrina e Giurisprudenza, “*La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l'apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. L'apporto creativo del fotografo può tradursi in una valorizzazione degli effetti ottenibili con l'apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o nella scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull'atteggiamento o sull'espressione, (se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull'aspetto prettamente tecnico. La professionalità elevata nella cura dell'inquadratura e la capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato non sono sufficienti a qualificare la fotografia come creativa, essendo invece a questo fine necessarie anche la originalità e la creatività della fotografia*”.¹⁴

Il carattere creativo necessario alla protezione della fotografia in base al sistema vigente di diritto d'autore sussiste in presenza di un'operazione concettuale che deve precedere il momento dello scatto e che si esprime attraverso la scelta degli elementi dell'immagine, della luce e dell'inquadratura.¹⁵

Nel caso in esame, parte attrice si è limitata sostanzialmente a rivendicare la elevata qualificazione professionale di Tizio, vantando una sua fama come fotografo, che oggettivamente non risulta, ancora, un'elevata qualità tecnica delle fotografie, senza alcuno specifico riferimento ad alcuna di esse, deducendo a riprova il fatto che esse erano destinate alla commercializzazione di “*opere uniche*” (le piastrelle non le fotografie), facendo di riflesso diventare “*uniche*” anche le fotografie che le raffiguravano.

In base ai principi giurisprudenziali sopra indicati, quand'anche fossero stati presenti - ma non lo erano - la professionalità del fotografo e la qualità tecnica delle fotografie queste sarebbero state del tutto insufficienti per il riconoscimento non solo del carattere artistico ma addirittura a farle includere fra le fotografie “*semplici*”, in assenza di elementi specifici, che avrebbero dovuto essere riferibili singolarmente a ciascuna di esse, che , nel caso di specie, non sono stati neanche dedotti.

Più correttamente, le fotografie oggetto di indagine sarebbero dovute essere inserite nella categoria di quelle prive di tutela ex art. 87, comma 2, Legge sul diritto d'autore, perché seppure le si fosse volute considerare come riproducenti oggetti materiali, con funzione di rendere commercialmente appetibile il prodotto - cosa che andava assolutamente esclusa nel caso di specie - non erano comunque costruite in modo non banale al fine di attrarre l'attenzione del consumatore, requisito necessario questo per essere meritevoli di tutela.¹⁶

Ricordiamo che, l'elencazione delle fotografie escluse anche dalla tutela dei diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore contenuta nel richiamato art. 87, comma 2, deve intendersi non tassativa e accomuna le immagini non soltanto prive di creatività, ma anche meccanicamente riproduttive dell'oggetto, con semplice funzione di documentazione del medesimo.¹⁷

Ma, se si fosse voluto per ipotesi - cosa che escludiamo - considerarle come fotografia semplice, ripetiamo, l'attore non avrebbe avuto diritto al risarcimento, perché non aveva proposto alcuna domanda, neppure in via subordinata.¹⁸

La fotografia non creativa, inoltre, non beneficia del cosiddetto *diritto morale d'autore*.¹⁹

Ciò dunque rafforza l'idea che nessuna forma di tutela sarebbe potuta essere riconosciuta a Tizio.

Inoltre, perché il fotografo possa rivendicare i compensi previsti dagli artt. 91 e 98 della Legge sul diritto d'autore, l'art. 90 della medesima legge postula la presenza sulla fotografia del nome del fotografo, della data dell'anno di produzione e del nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata; in caso contrario, la loro

riproduzione non è abusiva, salvo che si provi la mala fede del riproduttore.

Le fotografie oggetto di indagine erano prive dei requisiti indicati, ma, comunque, l'attore non aveva provato che la convenuta e per esso gli scenografi le avessero utilizzate in mala fede²⁰ perché l'onere della prova ricadeva sull'attore.

Dunque, l'onere della prova della mala fede in capo al riproduttore gravava sul preteso danneggiato²¹:

“Nella ipotesi in cui, convenuta la cessione dei diritti di autore su di un'opera fotografica tra fotografo e cessionario; quest'ultimo provveda alla pubblicazione della fotografia, e questa venga, successivamente, riprodotta da terzi, spetta al fotografo il diritto ad un equo compenso²² soltanto se, sull'esemplare della fotografia riprodotta, il suo nome risulti espressamente indicato, ovvero se, in assenza di tale indicazione, egli fornisca la prova della malafede del riproduttore, dimostrando che quest'ultimo era, comunque, a conoscenza della provenienza dell'opera”.

Priva di qualsiasi pregio l'argomentazione secondo cui nella fotografia si sarebbe visto i cosiddetti *watermark*: marchio però esclusivamente riferito alla piastrella e non già alla fotografia che riprende la piastrella e che lo stesso non possa in alcun modo valere come riferimento soggettivo all'autorialità della fotografia.

Nel caso di specie, seppure le foto oggetto del contendere, fossero state trovate in rete, parte attrice non aveva fornito la prova della mala fede della controparte: pertanto le domande attoree andavano, comunque, respinte nel solco della giurisprudenza consolidata.²³

Non era provato, infatti, che l'infofile relativo a ciascuna fotografia appartenente all'attore e pubblicata dalla convenuta fosse visibile a quest'ultima, né dai documenti versati in atti emergeva la prova che le fotografie in oggetto fossero munite di *watermark* visibile, come richiesto dall'art. 90 della citata legge.

“La mancanza della visibilità comporta come conseguenza che il terzo non può essere a conoscenza dei diritti dell'attore sulle fotografie sopra descritte. La mala fede del riproduttore delle fotografie non può, infatti, coincidere sic et simpliciter con la mera imprudenza di quest'ultimo nella pubblicazione di fotografie rinvenute su siti internet senza accertarsi se siano protette dai diritti del fotografo di cui all'Art. 88 L.D.A., ma postula la comprovata conoscenza dell'altrui diritto connesso al diritto d'autore sulle immagini fotografiche riprodotte, elemento che non ricorre nella fattispecie. Ed è onere del fotografo provare la sussistenza delle richiamate indicazioni, salvo provare la malafede del riproduttore, onere nel caso non assolto”.²⁴

La Realzione tecnica di parte offerta dall'attore partiva dal presupposto che di fotografie artistiche si trattasse pur senza possedere affatto i caratteri della originalità e della creatività, per questo solo motivo non poteva essere considerata valida, in quanto inseribili nella terza o al massimo nella seconda categoria giuridica.

Si ricorda, che la tutela del diritto d'autore non protegge le idee alla base dell'opera ma soltanto la forma nella quale l'idea è esternalizzata, di modo che la stessa idea possa essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.²⁵

Tale principio è stato ribadito costantemente dalla dottrina e codificato anche nell'art. 9 del *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*.

“Si configura plagio artistico quando l'opera plagiata è meritevole di protezione presentando i caratteri della originalità creativa riconoscibile – intesa quale forma e non quale idea – e al contempo è positivo il giudizio di comparazione con l'opera plagiaria. In particolare, l'opera plagiaria deve essere priva di

*scarto semantico, la valutazione deve riguardare le difformità sulle caratteristiche essenziali ed essere complessiva e sintetica”.*²⁶

Contestata è stata anche la modalità con cui la perizia è stata svolta, i risultati a cui essa era giunta, perché sarebbe stato necessario acquisire l'originale delle immagini, nel caso di specie dei pannelli della scenografia, partendo da una perizia di acquisizione forense per poter fugare dubbi su possibili alterazioni o manomissioni e garantire la catena di conservazione dei dati, nonché degli strumenti adoperati per la realizzazione di quelle immagini.

La Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza del 26.1.2018, n. 2039, ha espressamente dettato i principi che *“devono guidare il giudizio di fatto di comparazione tra le opere”*.

In sostanza, sarebbero dovuti essere comparati gli elementi essenziali delle opere a confronto, valutando il risultato globale; è lecito – non potendo sussistere plagio – l'utilizzo di uno spunto o motivo ispiratore, qualora le opere dovessero differire per quel che riguarda gli ulteriori elementi caratterizzanti ed essenziali.

Nel caso di specie, il CTU aveva individuato la paternità delle fotografie utilizzate da Tizio nella commercializzazione delle sue piastrelle, o attraverso una mera valutazione visiva (vale a dire semplicemente guardando alcune porzioni dei pannelli della scenografia), e in maniera apodittica aveva asserito che si trattasse delle foto delle piastrelle della ditta di Tizio, passando, poi, a una serie di conclusioni in diritto e, infine, alla quantificazione del presunto danno, anche in questo caso in maniera arbitraria, sostituendosi sostanzialmente al Giudice nella valutazione delle prove²⁷, sopperendo anche alla mancanza di prove offerte dalla parte.

E, quando si tratta di valutare se c'è o no contraffazione non è determinante, per negarla, l'esistenza di differenze di dettaglio; ciò che conta è infatti che i tratti essenziali che caratterizzano l'opera anteriore non siano rintracciabili nell'opera successiva.²⁸

A titolo esemplificativo la decisione della Suprema Corte (III sezione civile, 27.10.2005, n. 20925), ha ritenuto sussistere differenze essenziali (escludendo il plagio) nella riproduzione di una fotografia per una guida di Venezia, apportando alcune modifiche avendola riprodotta non più in senso tridimensionale ma bidimensionale e con variazione di colore (apparendo essa in bianco e nero e non a colori, come l'originale).

Peraltro, le piastrelle in questione presentano gli stessi motivi di quelli di Sciacca e ce ne sono migliaia che raffigurano gli stessi soggetti, con le stesse gradazioni di colore e le stesse pennellate.

Con sentenza n. 5514/2025, il Collegio ha rigettato le questioni preliminari circa la carenza di legittimazione attiva di Tizio, costituitosi in giudizio quale titolare dell'omonima ditta individuale, per la mancanza di dualità di soggetti giuridici, *“posto che l'impresa individuale è, nel nostro ordinamento, una forma di esercizio di attività economica da parte della persona fisica stessa, e non configura un ente dotato di una distinta soggettività giuridica rispetto al suo titolare. Tizio, agendo in qualità di titolare della ditta individuale, ha inteso esercitare diritti che, qualora fondati, sono riconducibili alla sua persona fisica, autore dell'opera dell'ingegno. La qualificazione formale utilizzata dall'attore ('titolare dell'omonima impresa individuale') trova giustificazione nella volontà di evidenziare la finalità commerciale delle fotografie e l'impatto della condotta contestata sull'attività d'impresa, ma ciò non incide sulla riconducibilità sostanziale dei diritti, in particolare quelli morali della persona fisica dell'autore”*.²⁹

Il Collegio ha concordato con la difesa per quanto concerne la mancanza di un sufficiente carattere creativo nelle fotografie oggetto di causa: *“Le immagini appaiono prevalentemente finalizzate a documentare fedelmente l'aspetto dei manufatti in ceramica per scopi di presentazione e vendita online. Sebbene la realizzazione di fotografie di prodotti richieda indubbiamente competenza tecnica e cura*

nella composizione, nell'inquadratura e nell'illuminazione, gli scatti in esame non manifestano quel 'quid pluris' interpretativo o artistico, quell'impronta personale dell'autore che trascenda la funzione documentale e commerciale. La mera professionalità tecnica, pur elevata, non è sufficiente a conferire il carattere creativo necessario per la tutela piena come opera. Le fotografie, come osservato dalle difese, sembrano piuttosto finalizzate a mostrare il prodotto (la maiolica) nel modo più neutro e realistico possibile, come richiesto tipicamente nella fotografia commerciale. In realtà, l'autore – come pure ha rilevato la convenuta nelle proprie memorie difensive – sembra confondere l'eventuale valore artistico della maiolica con la fotografia che la riproduce, tant'è che la stessa consulenza tecnica di parte, pur tentando di valorizzare alcuni elementi di creatività fotografica, stabilisce un legame diretto e indissolubile tra l'unicità del manufatto artigianale in ceramica (derivante dalle variazioni nell'intensità dei colori, nella distribuzione delle pennellate, nella forma e disposizione dei decori) e l'unicità dello scatto fotografico".³⁰

La Relazione tecnica di parte, utilizzando i caratteri intrinseci della pittura sulle piastrelle come elementi distintivi e prove inequivocabili dell'identità delle fotografie, conferma indirettamente che l'attenzione è focalizzata sull'unicità dell'oggetto, non sulla creatività della fotografia come autonoma espressione intellettuale del fotografo. In definitiva, è emerso che la stessa, pur valorizzando alcuni aspetti tecnici con riguardo allo scatto, non riesce a dimostrare la presenza di quel carattere creativo autonomo e preponderante rispetto alla mera riproduzione dell'oggetto.

Breviter, il Tribunale è arrivato a qualificare le fotografie di Tizio come “*semplici fotografie*” ai sensi dell'art. 87 comma 1, Legge sul diritto d'autore, beneficiando così della tutela limitata prevista per i diritti connessi.

Avendo però Tizio basato “*l'intera sua pretesa risarcitoria, quantificata in € 120.000,00 sull'asserita violazione del diritto d'autore pieno sulle fotografie, qualificandole espressamente come “opere dell'ingegno fotografico”* ai sensi dell'art. 2 della citata legge e avendo chiesto il risarcimento del danno su tale base, senza formulare in via subordinata alcuna domanda di pagamento con riguardo ai diritti connessi previsti con riguardo alle “*semplici fotografie*” in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il Tribunale ha dichiarato che non può essergli riconosciuto nulla né a titolo di compenso, né di risarcimento del danno per violazione dei diritti connessi non essendo stata avanzata una domanda specifica.

Ha negato il pagamento delle spese agli intervenienti “*in considerazione del fatto che questi ultimi hanno assunto una posizione di 'partecipazione strumentale' o "accessoria', che sebbene abbia arricchito il dibattito processuale, non è stato dirimente ai fini della decisione di merito, avendo peraltro introdotto questioni pregiudiziali infondate e argomentazioni ridondanti rispetto a quelle già svolte dalla parte adjuvata. In ragione di tanto, caricare sull'attore soccombente anche le spese dell'intervento adesivo è eccessivo e non del tutto coerente con l'effettivo contributo causale dell'intervento all'esito della lite”.*

Ma questo contraddice il principio più volte ribadito dalla Corte di Cassazione secondo il quale “*il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto ad adjuvandum è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento*”.³¹

Così, come a contrario, l'interveniente adesivo può essere condannato al pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza della parte adjuvata.³²

Principio cristallizzato nel 2019 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione³³: “*in caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte*

adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuuata".

Tutto ciò in ordine alla prima pronuncia della Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di Napoli.

Passando alla seconda pronuncia della stessa Sezione, Tizio evocava in giudizio la RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a. per sentire accertare e dichiarare l'illegittima riproduzione di sei fotografie con violazione del diritto d'autore sulle opere di parte attrice e chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patiti per la somma complessiva di € 250.000.

Tizio narrava di essersi accorto che nell'anno 2019 *"venivano manipolate ed utilizzate n. 6 fotografie digitali di sua proprietà come elemento compositivo dello sfondo scenografico della trasmissione televisiva "Made in Sud" 2019 e ne provava con metadati o dati exif presenti su ogni singola foto.*

Anche qui si costituiva la RAI chiedendo il rigetto della domanda con condanna alle spese, *"escludendo che fosse ravvisabile il requisito della originalità e creatività delle fotografie riprese nella scenografia della trasmissione televisiva andata in onda nel 2019, trattandosi di scatti fotografici che non recavano alcuna particolare impronta del fotografo, che si era limitato a riprodurre un prodotto statico per fini commerciali o pubblicitari"*.

Parte convenuta deduceva che i rilievi fotografici erano presenti sul web senza alcuna indicazione di quelle prestabilite ai sensi dell'art. 90 Legge sul diritto d'autore (nome del fotografo e data di pubblicazione) e quindi lo scenografo avrebbe in buona fede prelevato quelle immagini fotografiche online nella convinzione che si trattasse di fotografie libere.

Contestava anche l'esosa quantificazione del danno e concludeva per il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti con vittoria di spese di lite³⁴.

E anche qui intervenivano volontariamente gli scenografi spiegando la difesa vista nel precedente giudizio.

Con sentenza n. 6194/2025, il Collegio riconosceva *"il tentativo mal riuscito di trasporre i requisiti di creatività, originalità e quindi unicità delle opere in ceramica alle foto che le ritraggono e di cui si chiede la protezione ai sensi dell'art. 2 l.d.a."* e che *"le deduzioni di parte attrice compendiate ad esempio nella l memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. sono a dir poco apodittiche"*³⁵ e dunque escludeva il carattere creativo alle fotografie.

Le qualificava come fotografie semplici e invertendo l'onere della prova affermava *"non risultano dedotte circostanze specifiche da cui si possa desumere la buona fede di parte convenuta nell'utilizzo abusivo in esame e che tale non si potrebbe comunque considerare la semplice presenza della fotografia nella rete senza l'indicazione dell'autore, che in nessun modo poteva fare presumere che questa fosse di pubblico dominio"*.³⁶

E soprattutto contravvenendo al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato detto collegio riconosceva il risarcimento del danno per l'utilizzo di dette fotografie semplici appunto, condannando anche gli intervenienti al pagamento delle spese processuali in solido con la RAI.

Entrambe le pronunce meriterebbero di essere impugnate e per motivi differenti.

Si segnala la proposta di legge Amorese, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, che mira a superare la distinzione tra le fotografie semplici (scatti a scopo di documentazione, o non artistici) e le opere fotografiche (o fotografie artistiche), prolungando la durata del diritto d'autore sulle cosiddette *"fotografie semplici"* da 20 a 70 anni.

Ciò significherebbe che, ove la proposta diventasse legge, la maggior parte del patrimonio fotografico utilizzato dai musei per scopi di comunicazione e ricerca, non potrebbe più esserlo, non solo ma il lavoro svolto dalle biblioteche di digitalizzazione e catalogazione quelle fotografie che raccontano la storia del nostro paese, diventerebbe molto più oneroso.

[1](#) art. 247 c.p.c. “*Riunione dei procedimenti in casi connessi*”.

[2](#) Pertanto, detta decisione sarebbe insindacabile in sede di legittimità.

[3](#) Sentenza del 31.03.2022 n. 10430 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5, che tratta della necessità della riunione in Cassazione di processi decisi separatamente nel merito.

“... Va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111 Cost., comma 2, e dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, artt. 6 e 13), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 29843 del 13/12/2017, Rv. 646522 - 01).

[4](#) pagg. 3 e 4 della sentenza citata.

[5](#) art. 12 Legge n. 633/1941.

[6](#) art. 20 Legge n. 633/1941.

[7](#) pag. 8 della sentenza citata.

[8](#) sentenza del Tribunale di Milano n. 2053 del 12 febbraio 2014: “*Le persone giuridiche non possono essere titolari del diritto morale d'autore poiché, dalla lettura combinata degli articoli 1 e 6 della legge sul diritto d'autore, si desume che l'unico titolare può essere una persona fisica che acquisisce a titolo originario i diritti previsti dalla legge, rimanendo il diritto morale una prerogativa esclusiva dell'autore, inalienabile e intrasmissibile*”.

[9](#) Sul punto cfr. *Manuale di diritto delle arti e dello spettacolo*, Aracne Editrice, a cura di F. Dell'Aversana, 2015, in particolare Cap. IX

[10](#) art. 88 Legge n. 633/1941.

- [11](#) rib. Milano, Sezione IP, 11 ottobre 2006, in AIDA, 2007, 1176/3.
- [12](#) Art. 2 n. 7 Legge n. 633/1941: esse godono della tutela d'autore ai sensi degli artt. 12 e ss., 20 e ss. e 171 e ss.
- [13](#) Cass., I sez. civ., n. 7077/1990; Cass., I sez. civ., n. 8186/1992; Cass., I sez. civ., n. 8186/1992; Cass., I sez. civ., n. 8425/2000; Cass., I sez. civ., n. 8425/2000: *“così che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l'opera tra le altre analoghe”*.
- [14](#) Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 24 settembre 2015, in AIDA, 2015, II.1111/2.
- [15](#) Trib. Catania, 24 novembre 2004, in AIDA, 2006, 1077/04.
- [16](#) Trib. Milano, ordinanza 15 giugno 2004, G.D. Tarantola, Krugg s.p.a. c. Nuova Gerhò Dental Division s.r.l., Gerhò Magazine s.r.l., in AIDA, 2005, Repertorio II.6.
- [17](#) Cass. 21 giugno 2000 n. 8425, in AIDA, 2000, 663/00.
- [18](#) Trib. Milano, Sezione IP, 11 ottobre 2006, in AIDA, 2007, 1176/3.
- [19](#) Trib. Venezia, Sezione IP 18 settembre 2009, Pres. Caparelli, Est. Maiolino, Serenissima s.r.l. c. Venice Glass s.r.l., Ornella Favaron, Aida 2012, Repertorio II.6.
- [20](#) Sentenza del Tribunale di Milano del 12 febbraio 2014.
- [21](#) Cass., III sez. civ., n. 19568/2004; Cass., III sez. civ., n. 5969/2005.
- [22](#) Art. 91, comma 3, Legge n. 633/1941.
- [23](#) Trib. Roma, Sezione IP, 25 gennaio 2011, Pres. Marvasi, Est. Muscolo, Edizioni Duca della Corgna c. SCG Business Consultino, Aida 2012, Repertorio II.6.3.
- [24](#) Cass., III sez. civ., n. 5969/2005.
- [25](#) Cass., I sez. civ., n. 25173/2011
- [26](#) Cass., I sez. civ., n. 2039/2018.
- [27](#) Quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., con sentenza del 18.05.22, n.15919.
- [28](#) Cass. n. 25173/2011.
- [29](#) Pp 10 e 11 della sentenza citata.
- [30](#) Pp. 13 e 14 della sentenza citata.
- [31](#) Cass., II sez. civ., n. 16433/2019; Cass., II sez. civ., n. 11670/2018; Cass., II sez. civ., n. 5085/1983.
- [32](#) Cass., II sez. civ., ordinanza n. 21501/2024.
- [33](#) Cass., Sezioni Unite, n. 27846/2019.
- [34](#) P. 4 della sentenza citata.

[35](#) P. 7 della sentenza citata.

[36](#) P. 9 della sentenza citata.

*** *This work is peer-reviewed* ***

Copyright © Author(s)

Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

Persistent Identifier (PID) ARK: [ark:/56778/8286](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5:1-63864-p0011-9)

AEQUITAS MAGAZINE

www.aequitasmagazine.it

Rivista mensile open access peer-reviewed

Indicizzata in DOAJ e ROAD

ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

Codice CINECA E277033

Edita da Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)
Associazione culturale di Ricerca e Studi giuridici

Aequitas Magazine è un **periodico a cadenza mensile**, aderente alle buone pratiche editoriali (BOAI e COPE), *on line, open access e peer-reviewed*. Accetta lavori in Italiano e in Inglese.

Si contraddistingue per uno spirito scientifico informato al principio dell'*Aequitas* romana, funzionale ove il diritto vigente o la sua concreta applicazione si rivelino, in qualche misura, fallaci o incongrui, assicurando il giusto grado di elasticità a fronte della rigidità normativa che rischia di non realizzare le soluzioni più eque o appropriate ai tempi. Nell'odierna realtà, in continua e celere evoluzione, tra esigenze sempre nuove di tutela e regolamentazione, il diritto e la sua applicazione non possono prescindere da uno stretto, perpetuo e dinamico nesso con i valori di giustizia, buon senso, dignità umana e concreta equità.

Si connota dunque per un approccio eminentemente trasversale, multidisciplinare e intersettoriale, orientato a veicolare il dibattito scientifico verso una chiave di lettura che tenga conto di tutti i valori effettivamente in gioco, per stare al passo coi tempi in maniera attenta, giusta e ragionevole. Analizzare e comprendere la polifattorialità della realtà e dei fenomeni umani, in omaggio al *principio di Complessità* di Edgar Morin, è la metodologia elettiva.

In tale solco, la Rivista affronta soprattutto tematiche inerenti ad intersezioni e connessioni tra discipline: il diritto da un lato, antropologia, bioetica, geopolitica, storia e tecnologia dall'altro.

SSD "Sociale": Area 12 "Scienze giuridiche" - Aree Tematiche della Rivista:

- Current case law: Giurisprudenza contemporanea (es. Sezioni Unite di Cassazione)
- Current legal issues: Questioni giuridiche di rilevante attualità sociale, culturale e geopolitica
- Diritto Civile | Civil Law
- Diritto Penale | Criminal Law
- Diritto e Antropologia | Law & Anthropology
- Diritto e Bioetica | Law & Bioethics
- Diritto e Storia | Law & History
- Diritto e Tecnologia | Law & Technology



AEQUITAS MAGAZINE

www.aequitasmagazine.it

Rivista mensile open access peer-reviewed

Indicizzata in DOAJ e ROAD

ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

Codice CINECA E277033

Edita da Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)
Associazione culturale di Ricerca e Studi giuridici

Volume n. 11 – Novembre 2025

in copertina Joan Miro, *Femmes, lune, étoiles*, 1949